

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Direzione territoriale dell'economia e delle  
finanze  
Via M. Foschini (pal. Degli Uffici)  
82100 BENEVENTO

OGGETTO: Accesso agli accertamenti sanitari effettuati dalla Commissione medica di verifica: quesito.

Con nota n. 16883 del 3 settembre 2008 è stato chiesto di conoscere se le domande d'accesso agli accertamenti sanitari che la Commissione medica di verifica operante presso codesta Direzione effettua su richiesta di altre Amministrazioni pubbliche vadano presentate a queste ultime ovvero a codesta Direzione stessa.

Al riguardo osserva questa Commissione che l'art. 2, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 stabilisce che il diritto d'accesso si esercita "nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente".

Di conseguenza, poiché sono soltanto le Amministrazioni che hanno richiesto l'intervento della Commissione medica di verifica quelle che poi formano o detengono stabilmente l'atto conclusivo del procedimento in cui si inserisce - come atto endoprocedimentale - l'indicato accertamento sanitario, non può che concludersi che soltanto nei confronti di tali Amministrazioni richiedenti possa esercitarsi il diritto d'accesso.

Al Comune di .....  
c.a. Segretario comunale  
Dr. ....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali alla documentazione relativa ad una prova psico-attitudinale svoltasi nel Comune di .....

Il Comune di ....., con nota n. 909 del 30 maggio 2008, nella persona del Segretario Comunale - Dr. .... - ha chiesto il parere della scrivente Commissione circa i criteri e la normativa applicabile in caso di contrasto tra il diritto di accesso e il diritto alla privacy, riferendosi ad un'istanza di accesso da parte di un consigliere comunale, relativa ad una prova psico-attitudinale svoltasi nel Comune di ..... per l'impiego di quattro volontari necessari allo svolgimento del progetto "Bibliopolis 2007".

Ai fini di un compiuto esame, la Commissione ritiene opportuno richiamare alcune considerazioni sul diritto di accesso riconosciuto dall'ordinamento giuridico ai consiglieri comunali e provinciali, alla luce della consolidata giurisprudenza che si è formata sull'argomento (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2005 n. 5879).

In particolare, l'art. 43, comma 2, del Testo unico degli enti locali - d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - statuisce: "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

La disposizione ha i suoi più immediati antecedenti nell'articolo 24 della l. n. 816/1985 - Esercizio delle funzioni consiliari - secondo cui "I consiglieri comunali, i consiglieri provinciali e i componenti delle assemblee delle unità sanitarie locali e delle comunità montane, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato", e nell'articolo 31, comma 5, l. n. 142/1990 - Consigli comunali e provinciali - secondo cui "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Il diritto (soggettivo pubblico) codificato da tali disposizioni è espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività, ed in quanto tale è direttamente funzionale non ad un interesse personale del consigliere comunale o provinciale, ma alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito (cfr. la locuzione "ampia e qualificata posizione di pretesa all'informazione spettante *ratione officii* al consigliere comunale" in Cons. Stato, sez. V, 08/09/1994, n. 976).

Emerge chiaramente, infatti, che i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la

correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. Il diritto di accesso riconosciuto ai rappresentanti del corpo elettorale comunale, pertanto, ha una *ratio* diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi che è riconosciuto a tutti i cittadini come pure, in termini più generali, a chiunque sia portatore di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (cfr. gli art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 come recentemente modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 - Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa).

Invero, la finalizzazione dell'accesso all'espletamento del mandato costituisce, al tempo stesso, il presupposto legittimante l'accesso ed il fattore che ne delimita la portata. Le disposizioni richiamate, infatti, collegano l'accesso a tutto ciò che può essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere comunale e provinciale e alla sua partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'ente, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha precisato che il consigliere può accedere non solo ai "documenti" formati dalla pubblica amministrazione di appartenenza ma, in genere, a qualsiasi "notizia" od "informazione" utili ai fini dell'esercizio delle funzioni consiliari (cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. 3 agosto 1995 n. 8480, in materia di acquisizione della registrazione magnetofonica di una seduta consiliare).

Inoltre, a differenza dei soggetti privati, il consigliere non è tenuto a motivare la richiesta, né l'Ente ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l'esercizio del mandato, altrimenti gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'ambito del controllo sul proprio operato (Cons. Stato, V Sez. 7.5.1996 n. 528, Cons. Stato, V Sez. 22.2.2000 n. 940, Cons. Stato, V Sez. 26.9.2000 n. 5109).

Infine, il diritto di avere dall'Ente tutte le informazioni che siano utili all'espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato all'osservanza del segreto (Cons. Stato, V Sez. 20.2.2000 n. 940 e Consiglio di Stato, Sezione V, 4 maggio 2004, n. 2716); infatti, una garanzia per i soggetti la cui riservatezza potrebbe essere violata risiede comunque nell'inciso finale dell'art. 43 comma 2, Tuel, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge"

Al riguardo, il Comune rappresenta che un pieno diritto di accesso del consigliere comunale sarebbe in ogni caso limitato dal regolamento comunale sul diritto all'accesso, in particolare dagli articoli 26, che disciplina la "Temporanea segretezza dei documenti" e dal 27, comma 1, lett. d) in base al quale il diritto di accesso è escluso "nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinali relativi a terzi".

La Commissione ritiene che, anche a voler ritenere che le suddette norme regolamentari pongano limitazioni al diritto d'accesso dei consiglieri comunali, le stesse andrebbero disapplicate a prescindere da una formale impugnazione, ponendosi in contrasto con l'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, e cioè una disposizione di rango superiore (Cons. Stato, Sez. IV n. 59 del 26.01.1999, Sez. V n. 6293 del 13.11.2002 e Sez. V n. 2966 dell'11.05. 2004).

Va infatti considerato che, come ampiamente illustrato, il diritto di accesso del consigliere comunale, essendo riferito all'espletamento del mandato, investe l'esercizio del *munus* in tutte le sue potenziali implicazioni per consentire la valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (Cons. Stato, Sez. V del 21.2.1994 n. 119, Sez. V del 26.9.2000 n. 5109 e Sez.V del 2.4.2001 n. 1893).

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi formulata dal consigliere comunale di ..... sia da accogliere.

Comune di .....  
c.a. Cons. ....

**OGGETTO:** Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del Gruppo Consiliare di Minoranza del Comune di ..... di avere copia del bilancio preventivo.

Con nota del 28 luglio 2008, il Gruppo Consiliare di Minoranza del Comune di ..... ha chiesto il parere di questa Commissione al fine di ottenere copia del bilancio preventivo del Comune. Più in generale, i consiglieri richiedenti lamentano che, in diverse occasioni, hanno fatto inutilmente richiesta al Sindaco di accedere alla visione di alcuni documenti ritenuti necessari al fine di poter svolgere il loro mandato.

La Commissione ritiene, per prima cosa, di ricordare che il "diritto di accesso" dei Consiglieri Comunali trova la sua disciplina essenziale nell'art. 43, II comma, del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contesto legislativo richiamato si evince il riconoscimento in capo al Consigliere Comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto al "diritto di accesso" ai documenti amministrativi attribuito al cittadino; la giurisprudenza e la dottrina fondano tale maggior ampiezza in ragione del particolare *munus* espletato dal Consigliere Comunale, attribuitogli affinché questi possa poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., considerato il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata.

A tal fine, il Consigliere Comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (CdS Sez. V, 02/09/2005 n. 4471; T.A.R. Liguria - Genova, Sez. I, 01/07/2003, n. 827). Inoltre, l'art. 43 d.lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai Consiglieri Comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un latissimo "diritto all'informazione", a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici del comune (nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti) di fornire ai richiedenti "tutte /e notizie e le informazioni in loro possesso". L'interesse del Consigliere Comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio Comunale.

Quindi, il Consigliere Comunale può richiedere qualunque "informazione", anche riservata, senza incontrare limitazioni neppure in relazione alla natura dell'atto richiesto, stante la sussistenza del vincolo al segreto d'ufficio che grava sempre sul componente dell'organo elettivo (Consiglio di Stato, Sez. V, 11/05/2004 n. 2966).

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal Gruppo Consiliare di minoranza del Comune di ..... rientri nell'esercizio del loro *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

In definitiva, deve ritenersi fondata la richiesta dei consiglieri comunali in argomento di avere copia del bilancio preventivo del Comune di .....

Al Comune di .....  
c.a. Sindaco dott. ....

**OGGETTO:** Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata dal Comune di ..... , in ordine ai ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Con nota del 25 luglio 2008, il dott. ...., nella qualità di Sindaco del Comune di ....., ha rappresentato a questa Commissione, al fine di acquisirne il parere, che un consigliere comunale ha presentato una richiesta di accesso volta al rilascio di copia dei ruoli TARSU. Al riguardo, specifica l'amministrazione comunale che l'ostensione dei richiesti documenti significherebbe rilasciare informazioni in parte (nominativo del contribuente), protette dalla normativa in materia di privacy. Specifica, inoltre, l'amministrazione che le richieste del consigliere tendono a paralizzare l'attività dell'amministrazione comunale spingendosi a chiedere copia di atti molto corposi al solo fine di ottenere uno scopo generico ed imprecisato non connesso all'espletamento del suo mandato.

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è decisamente più ampia rispetto a quella propria del *quisque de populo*. Essa, infatti, a norma dell'articolo 43 del d.lgs. n. 267/2000, comprende tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione. E' infatti ormai noto che il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe paradossalmente ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato - Sez. V, 02/09/2005, n. 4471; T.A.R. Liguria - Sez. I, 01/07/2003, n. 827).

Le uniche limitazioni all'esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

Nel caso di specie, non v'è alcun dubbio circa la pertinenza delle informazioni richieste all'esercizio del mandato consiliare, essendo tali informazioni preordinate a verificare l'efficacia e l'imparzialità dell'azione amministrativa in un settore particolarmente nevralgico come quello dell'effettiva riscossione delle imposte comunali da parte dell'amministrazione competente (T.A.R. Abruzzo, 08/03/2002, sentenza n. 303).

Per quanto concerne, invece, il rapporto esistente tra il diritto di accesso agli atti e quello alla riservatezza, sembra opportuno evidenziare che la condotta dei consiglieri comunali sia da ricondurre ad una tesi che ricostruisce autonomamente la condotta informativa dei consiglieri, essendo presenti nel d.lgs. n. 196 del 2003 delle specifiche disposizioni che devono qualificarsi come speciali. Tra di esse, dunque, si deve anzitutto menzionare l'art. 67 comma 1, lett. a), che qualifica di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, la finalità di "verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti". La norma deve essere letta in collegamento con quella, precedente, dell'art. 65 comma 4, lett. b), che consente il

trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili “per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo”.

Dalla lettura coordinata delle due norme, insieme a quella dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003, si deve dunque riscontrare la compiuta disciplina in materia, che per un verso identifica le finalità di rilevante interesse pubblico sottese alle operazioni di trattamento in oggetto, mentre dall'altro richiede un requisito ulteriore per la comunicazione di dati sensibili e giudiziari, consistente nell'indispensabilità degli stessi ai fini dell'espletamento del mandato conferito ai consiglieri.

D'altra parte, però, si deve ricordare che una valutazione sull'indispensabilità di cui trattasi risulta essere ben difficile, specialmente alla luce del fatto che - come si è detto prima - non sussiste un obbligo generale di motivazione per le richieste informative dei consiglieri.

Tutto ciò premesso, se gli specifici documenti richiesti dal consigliere comunale - come nel caso in esame - contengono dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali nei limiti sopra precisati), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4855 del 21 agosto 2006 specifica che “qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”; e ciò nella consapevolezza che “il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della l. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della l. n. 11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi formulata dal consigliere comunale di ..... sia da accogliere nei sensi di cui in motivazione.

Al Ministero del Lavoro e della previdenza  
Sociale  
Direzione Provinciale del lavoro e della  
Previdenza Sociale  
U.O.: Affari generali e gestione risorse  
ISERNIA

OGGETTO: Esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi - Richiesta parere.

Con la nota in riferimento codesta Direzione provinciale ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in ordine alla sussistenza del diritto di accesso alla documentazione relativa all'accertamento ispettivo operato da codesta Direzione - effettuato presso il cantiere relativo ad un immobile interessato da lavori edili - in capo al committente di predetti lavori.

Si ritiene di poter condividere pienamente l'orientamento contrario alla concessione dell'accesso a tali documenti espresso da codesta Direzione.

Non c'è dubbio che l'esposto-denuncia costituente lo specifico oggetto dell'istanza di accesso attivata nel caso di specie ha dato impulso all'esercizio della potestà ispettiva di codesta Amministrazione, ed è pertanto annoverabile tra i documenti contenenti le richieste di accertamento dell'ispettorato del lavoro, espressamente sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.M. 4.11.1994, n. 757, recante il Regolamento adottato dal Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Tale rilievo è sufficiente a giustificare il diniego di accesso alla documentazione richiesta dall'interessato, indipendentemente dalla possibilità di qualificare l'esposto-denuncia in questione come documento contenente notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, nonché sulle modalità ed i tempi di svolgimento di questa.



### Parere

Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, sullo schema di regolamento recante "Regolamento per la disciplina di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della l. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184" predisposto dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali:

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi in data 7 ottobre 2008;

Vista la nota n. 0066205 del 1° agosto 2008, con la quale è stato chiesto il parere sul predetto schema di regolamento;

Esaminati gli atti e udito il relatore;

Premesso che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla l. n. 241 /1990 e successive modificazioni e integrazioni;

### OSSERVA

#### *Art. 7, comma 4 – Notifica ai controinteressati*

Viene introdotta l'interruzione dei termini per la conclusione del procedimento in caso di presenza di controinteressati, termini che "ricominciano a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati".

Pur riconoscendo la ragionevolezza della disposizione - che eviterebbe il formarsi più rapido del silenzio-rigetto per il trascorrere del termine perentorio di 30 gg. dalla richiesta di accesso - si rileva che la temporanea sospensione del predetto termine è previsto dal d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, art. 6, comma 5, solo nell'ipotesi di comunicazione da parte dell'Amministrazione al richiedente della "irregolarità o incompletezza" della sua istanza.

Si ritiene, pertanto, opportuno eliminare dal testo la previsione della "nuova" ipotesi di interruzione del termine di 30 gg. introdotta dall'articolo in oggetto.

#### *Art. 11 – Differimento dell'accesso*

Premesso che la legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/90 non prevede ipotesi di differimento ulteriori rispetto a quelle contemplate all'art. 24, si segnala che il testo del regolamento all'esame, al fine di esplicitare in maniera più articolata le varie tipologie di differimento, ne amplia l'operatività rispetto a quelle previste dalla legge e/o a quelle sulle quali si è formata una giurisprudenza amministrativa consolidata (commi 4 e 6), mentre in altri casi (comma 7) non viene indicato il momento dal quale l'accesso sarebbe consentito, legittimando di conseguenza un sostanziale impedimento al diritto di accesso.

Anche per i casi di differimento dell'accesso, così come opportunamente previsto dal successivo art. 12, comma 4, è bene inserire la clausola di salvaguardia di cui all'art. 24, comma 7, l. n. 241/90, e cioè garantire ai richiedenti l'accesso immediato ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per difendere i propri interessi giuridici.

#### *Art. 12 – Categorie di atti sottratti all'accesso*

Il comma 2, che ripete sostanzialmente il disposto dell'art. 24, comma 6, lett. d), l. n. 241/90, è pleonastico atteso il richiamo alla legge fondamentale contenuto nel precedente comma 1.

Nell'esplicitare più dettagliatamente le tipologie di documenti sottratti (comma 3), vengono esclusi atti sui quali - anche per consolidata giurisprudenza - il "principio della riservatezza" assume carattere recessivo nei confronti del diritto all'accesso, quali quelli indicati alle lettere b, d e f del citato comma 3.

Per poter valutare le legittimità dell'esclusione dall'accesso degli atti relativi ai "procedimenti in corso di trattazione o di esame da parte del Consiglio di Amministrazione o delle sezioni regionali" contenuta nella lett. g) sarebbe necessario conoscere la natura di tali procedimenti.

*Art. 15 – Accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici*

La seconda parte del comma 1 estende i limiti del diritto di accesso di cui all'art. 13 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (c.d. Codice degli Appalti) ad ipotesi non contemplate dalla norma, per cui va espunta dal testo.

*Art. 16 – Ricorsi*

Al comma 2, che fa riferimento alla possibilità di ricorrere alla Commissione per l'accesso, viene riportato il testo dell'art. 25, comma 4, sulle competenze della Commissione stessa che appare ridondante, essendo sufficiente il rinvio all'art. 17, l. n. 241/90 e 12, d.P.R. n. 184/2006.

La Commissione si riserva di esprimere il proprio definitivo parere dopo l'esame del testo contenente le modiche suggerite.

Comune di .....

OGGETTO. Richiesta di accesso di rappresentante sindacale a delibera comunale.

1. - il Sig. ...., dipendente dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di ..... - sede associata dell'IPIA di ..... - ha chiesto al Sindaco del Comune di ....., "in qualità di RSU dell'I.I.S.S. l'accesso agli atti amministrativi ai sensi della l. n. 241/90 e più specificamente al verbale del Consiglio Comunale tenutosi nell'anno 2006 e 2005 nel quale si è discusso sulla situazione delle scuole di ..... In particolare si richiede copia dell'intervento del consigliere ....., per esaminare se in esso si possano riscontrare eventuali affermazioni lesive nei confronti dell'IPIA, dei dipendenti e degli alunni".

Il Comune di ....., "nel prendere atto del riferimento generico della delibera del Consiglio indicata, nutre dubbi sulla fondatezza della richiesta, sia con riferimento all'interesse concreto ed attuale rappresentato ma anche con riferimento alla motivazione".

Secondo il Comune l'istanza in questione dovrebbe essere rigettata anche alla luce dell'orientamento consolidato della Commissione e del giudice amministrativo, secondo il quale "l'istanza di accesso presentata da un'organizzazione sindacale non può essere motivata da una generica esigenza di tutela dei lavoratori, essendo necessario che dalla motivazione emerga la necessità di salvaguardare un interesse collettivo di cui sia portatore in proprio il sindacato e non per conto dei lavoratori iscritti o di parte di essi".

2. - Il riferimento al consolidato orientamento di questa Commissione (e del giudice amministrativo) fatto dal Comune di ..... è pertinente nel senso che, nell'ipotesi di richiesta di accesso da parte di soggetti esponenziali di interessi diffusi e/o collettivi, occorre distinguere tra interessi ad accedere proprio dell'ente esponenziale (nella specie, organizzazione sindacale) e interesse ad accedere fondato su esigenze di tutela proprie dei singoli associati: il primo meritevole di essere soddisfatto, il secondo no (cfr., pareri del 15 ottobre 2007 e del 22 novembre 2007).

Passando all'esame della fattispecie sottoposta a questa Commissione, si rileva che nella motivazione della richiesta del Sig. .... non sembra di poter individuare finalità ricollegabili alla tutela dell'organizzazione sindacale di cui il medesimo è rappresentante, bensì a soggetti individuali per i quali il richiedente non è titolare di alcuna posizione che legittimi il rilascio dei documenti richiesti.

Comune di .....

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami. Richiesta di accesso agli atti.

1. - Il Comune di ..... chiede un parere in merito alla legittimità della richiesta di una concorrente ad un concorso pubblico bandito dal Comune stesso, che non ha superato la prova scritta, tendente ad ottenere copia degli elaborati relativi al vincitore e agli altri concorrenti (4) dichiarati idonei.

2. - La richiesta di accesso, a parere di questa Commissione, merita di essere accolta.

Costituisce giurisprudenza consolidata (cfr., fra le molte, C. Stato, Sez. VI, n. 6246/2000; TAR Lazio, Roma Sez. III, n. 6450/2008) quella secondo la quale il ricorrente che abbia partecipato ad una procedura concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura che, come tale, concretizza “quell’interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti” che l’art. 22, l. n. 241/90 richiede quale presupposto per il riconoscimento del diritto di accesso.

Sempre secondo la richiamata giurisprudenza, le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela di terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati.

Provincia di Venezia  
Settore Turismo  
Corso del Popolo, 146/D  
30172 MESTRE (VE)

OGGETTO: Quesito in ordine a provvedimenti di “classificazione” di un albergo.

1. - La Provincia di Venezia riferisce di un contenzioso apertosi tra il titolare di un albergo e il titolare di un affittacamere, situati nello stesso immobile, in ordine alla “classificazione”(così viene definita nella nota inviata a questa Commissione) data al predetto albergo, contenzioso per il quale pende ricorso dinnanzi al TAR Veneto nel quale la Provincia non si è costituita.

In pendenza del ricorso giurisdizionale, il titolare dell'affittacamere ha presentato istanza di accesso per il rilascio di copia dei provvedimenti riguardanti la “classificazione” dell'albergo, istanza alla quale il controinteressato titolare dell'albergo ha manifestato la propria opposizione.

La Provincia fa presente che, “da un esame dell'istanza e dell'opposizione alla stessa, sembrerebbe che non sussistano i requisiti che legittimano l'accesso in quanto carente un interesse concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si riferisce l'accesso. In sostanza, l'istante invoca la tutela del suo generale diritto di proprietà e di una pretesa lesione dello stesso, per conoscere i provvedimenti di classificazione adottati dalla Provincia nei confronti dell'albergo situato nello stesso stabile”. Aggiunge il Comune che “la motivazione non sembra sufficientemente espressa per cui si è nell'*impasse* di decidere se rigettare l'istanza o attribuire ulteriori 10 giorni per fornire una più puntuale motivazione”.

2. - Ritiene questa Commissione che l'accesso in questione debba essere consentito. Infatti, l'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000, applicabile nella specie, prevede che “Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese”. Costituisce orientamento costante quello secondo il quale l'attivazione (e la positiva conclusione) del procedimento di accesso nei casi disciplinati dal citato art. 10 non è condizionata alla presenza in capo al richiedente di un interesse qualificato al rilascio di copia o alla visione di documenti relativi a provvedimenti adottati dall'autorità comunale o provinciale. Ne deriva, come corollario, che il soggetto richiedente non ha l'obbligo di motivare la propria richiesta ai fini della sua ammissibilità. Nella fattispecie, peraltro, il soggetto istante vanta un interesse diretto e concreto (possibile incidenza del provvedimento adottato dalla Provincia nei confronti dell'albergo sul proprio diritto di proprietà) che ha sufficientemente indicato nella sua domanda.

Per completezza e opportuna conoscenza si rammenta infine che “il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato a prescindere da un processo, sia esso già instaurato o da instaurare ed, in particolare, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio ordinario all'interno del quale i documenti oggetto

della domanda di accesso potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice adito” (TAR Sicilia, Catania Sez. IV, 9.3.2007 n. 437).

Comune di .....

OGGETTO: richiesta parere in ordine all'accesso a verbale della Polizia Municipale.

1. - Con e-mail dell'11 marzo 2007, il Corpo della Polizia Municipale di ..... chiedeva a questa Commissione parere in ordine alla possibilità di rilasciare copie - “ richieste da un cittadino relativamente alla contestazione circa un deposito di letame in concimaia abusiva da parte del fratello comproprietario” - dei seguenti documenti:

- a) - verbale di violazione al regolamento comunale elevato da agenti della Polizia Municipale;
- b) - rapporto interno dell'agente di P.M. al Comandante ed al Sindaco;
- c) - il perché della mancata rimozione d'ufficio.

2. - Anche se non esplicitato, il dubbio dell'Amministrazione richiedente sull'accessibilità dei documenti in questione verte sulla loro presunta segretezza. Nessun dubbio, infatti, potrebbe sorgere circa il potenziale diritto di presentazione dell'istanza di accesso, atteso che, trattandosi di cittadino residente (ed inoltre titolare di una posizione giuridica qualificata) sarebbe nella specie applicabile il regime di cui all'art. 10 TUEL che non prevede l'operatività di nessuna condizione soggettiva ad esso impeditiva.

La Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto di accesso a verbali redatti da agenti della Polizia Municipale riaffermando principi consolidati nella giurisprudenza amministrativa (cfr., parere del 9 luglio 2007). Secondo tali principi “la mera inerenza degli atti richiesti in visione ad indagini di polizia, funzionali ad un procedimento sanzionatorio a carattere amministrativo, non vale a sottrarre la relativa documentazione al diritto di accesso (Cons. Stato, Sez. IV, 28.10.1996 n. 1170; TAR Calabria 13.9.1995 n. 730); e ciò anche quando gli stessi atti sia stati trasmessi alla Procura della Repubblica per mere finalità conoscitive e perché questa verifichi se nel comportamento del soggetto “indagato” siano ravvisabili anche estremi di reato. Secondo il giudice amministrativo (TAR Puglia, Bari sez. I, 14.11 2002 n. 4954), la mera trasmissione degli atti oggetto della domanda di accesso al giudice penale, ma non acquisiti da quest'ultimo a seguito di provvedimento di sequestro, è circostanza inidonea ad ingenerare in capo all'amministrazione uno specifico obbligo di segretezza e, di riflesso, ad escludere o limitare la facoltà per i soggetti interessati di averli in visione.

Allo stato degli atti, pertanto, la richiesta di accesso presentata appare fondata.

Comune di .....

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'esercizio del diritto di accesso ad atti di gara ad evidenza pubblica ex art. 13, d.lgs. n. 163/2006 - Codice degli Appalti.

1. - Il Comune di ....., premesso che “fino all'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (approvato con d.lgs. n. 163/2006) la prevalente giurisprudenza si è espressa nel senso che la partecipazione ad una gara comportava, fra l'altro, che l'offerta tecnico progettuale fuoriusciva dalla sfera di dominio riservato all'impresa per porsi sul piano della valutazione comparativa rispetto alle offerte presentate da altri concorrenti, con la conseguenza che la società non aggiudicataria aveva interesse ad accedere alla documentazione afferente alle offerte presentate in vista della tutela dei propri interessi giuridici”, si chiede se, in detta materia, le limitazioni al diritto di accesso introdotte dall'art. 13 del citato decreto legislativo n. 163/2000 comportino una modificazione dell'attuale quadro giurisprudenziale e formula una richiesta di parere così articolata:

a) - se la disposizione contenuta nell'art. 13, comma 5, lett. a), che esclude dal diritto di accesso “le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”, abbia introdotto una presunzione di riservatezza in relazione a segreti tecnici o commerciali delle offerte;

b) - se la motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente imponga al dichiarante offerente un preciso onere di completezza escludendo qualsiasi tipo di dichiarazione generica, introducendo una sorta di “onere della prova”;

c) - se la P.A., cui sia pervenuta la richiesta di accesso, abbia un potere discrezionale in merito alle giustificazioni enunciate dal dichiarante circa la segretezza medesima; in altre parole, se la P.A. può valutare nel merito il contenuto della dichiarazione di segretezza presentata dall'offerente e, sulla base di tale valutazione, possa poi discrezionalmente decidere sul rilascio o meno di copie degli atti oggetto di una presunzione di “segretezza”;

d) - se l'eccezione contenuta nel comma 6 dell'art. 13 in questione - che consente l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi e che prevale sulla segretezza enunciata dal concorrente - necessiti di una dichiarazione o specificazione da cui emerga l'intenzione di adire le vie legali;

e) - se l'accesso disciplinato dal d.lgs. n. 163/2000 “è da intendersi come rilascio di copia o semplice presa visione, atteso che molto spesso accade nella pratica che gli aggiudicatari chiedano alla PA di limitare il diritto di terzi alla sola visione”.

2. - Il tenore dell'articolata richiesta di parere denota da parte del Comune di ..... una chiara visione della problematica legata all'introduzione delle disposizioni (art. 13, d.lgs. n. 163/2006) relative all'accesso ai documenti connessi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. I dubbi di applicazione pratica delle disposizioni sulle quali viene chiesto il parere di questa Commissione possono, in attesa di specifiche pronunce del giudice amministrativo, essere sinteticamente così valutati:

a) - quella introdotta dall'art. 13 non è una presunzione legale di riservatezza in senso proprio, in quanto il partecipante ad una gara deve dimostrare di avere diritto alla



riservatezza del progetto presentato in ragione dei suoi contenuti tecnici e dell'uso commerciale e la sua dichiarazione deve essere motivata e comprovata con elementi obiettivi specifici ricollegabili alla natura del contratto oggetto della gara;

b) - la risposta al quesito sub b) deriva da quanto sottolineato sub a), nel senso che una generica dichiarazione di segretezza invocata dall'offerente non può soddisfare la condizione imposta dalla norma in esame;

c) - ulteriore corollario alle precedenti considerazioni è certamente la sussistenza in capo alla P.A. del potere discrezionale di valutare la legittimità della dichiarazione di segretezza dell'offerente e di rifiutare l'accesso (è ovvio che la valutazione della P.A., in caso di impugnazione del soggetto interessato, possa, a sua volta, essere oggetto di esame in sede di ricorso gerarchico improprio e tanto più di fronte al giudice amministrativo);

d) - perché la segretezza del documento receda di fronte al diritto di accesso del richiedente che voglia difendersi in giudizio è sufficiente questa semplice prospettazione da parte dell'interessato, senza ulteriori dichiarazioni propositive cui la stessa legge non fa cenno;

e) - se non vi sono limiti specifici previsti dalla legge o da normativa secondaria il diritto di accesso comprende sia il rilascio di copia del documento che la sua semplice visione, e tale principio non può certo essere affievolito da richieste degli aggiudicatari controinteressati.

Comune di .....

OGGETTO: Richiesta di parere in merito al diritto di visione di atti pubblicati all'Albo Pretorio.

1. - Riferisce il Segretario Comunale del Comune di ..... che un ex dipendente, non residente nel Comune, ha chiesto di esercitare il diritto di accesso, mediante visione, di una deliberazione di Giunta Comunale affissa all'albo pretorio. La deliberazione per la quale è stata richiesta la visione ha ad oggetto la sospensione dal servizio di un dipendente comunale. La motivazione della richiesta non è stata fornita, ma la richiedente ha sostenuto la tesi che poiché l'atto è pubblicato ne è consentita la visione senza alcuna formalità.

Il Segretario Comunale, "nel ritenere che ogni richiesta debba essere giustamente e adeguatamente motivata, fermo restando una valutazione degli interessi coinvolti, chiede se il solo fatto che una deliberazione sia affissa all'albo pretorio legittimi la pretesa di chi vuole immediatamente visionare gli atti affissi, pur senza motivazione, non essendo cittadino".

2. - In relazione alla questione posta all'esame si sottolinea come sia ormai orientamento acquisito da questa Commissione (cfr., fra i molti, parere del 19.4.2007) quello che afferma la "diversità" della posizione, riguardo al diritto di accesso, del cittadino residente rispetto a quello non residente nel Comune, che dà luogo ad un "doppio regime" del diritto di accesso, secondo quanto disposto dall'art. 22 della l. n. 241/90 e quanto invece prescritto dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000-TUEL.

Infatti, la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella l. n. 241/90 stabilisce che per poter accedere il richiedente deve far constare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*. In questo caso, la dimostrazione della legittimazione alla richiesta di accesso assorbe la condizione della esteriorizzazione di una adeguata motivazione della richiesta che secondo il Segretario Comunale dovrebbe accompagnare ogni istanza.

Al contrario, il d.lgs. n. 267/2000, in materia di accesso ai documenti delle autonomie territoriali, all'art. 10, non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente, configurando il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare e, dunque, senza necessità di motivare specificamente le ragioni della richiesta.

Nel caso di specie, il soggetto istante è un cittadino non residente nel Comune adito per cui la sua domanda deve essere valutata ai sensi della l. n. 241/90.

Per quanto riguarda, più in particolare l'accesso alle delibere comunali pubblicate all'albo pretorio del Comune, questa Commissione, come ha già avuto modo di esprimersi in altre occasioni (cfr., il citato parere del 19.4.2007), condivide l'orientamento espresso in proposito dal Consiglio di Stato, nel senso che, in tema di accesso a tali delibere, "la pubblicazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990 n. 142 sulle autonomie locali, delle deliberazioni comunali all'albo pretorio non esclude che, in relazione ad esse, possa poi esercitarsi dagli interessati il diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/90 (Cons. Stato, Sez. V, 8.2.1994 n. 78).

Pertanto, qualora, invece, la pubblicazione abbia carattere limitato nel tempo (come nel caso della pubblicazione delle delibere all'albo pretorio), una volta trascorso il periodo di pubblicità il diritto di accesso sarà esercitato nei modi di legge e, quindi, ai

sensi dell'art. 10, d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 22, l. n. 241/90, a seconda che si tratti di cittadino residente o non residente nel Comune interessato.

Comune di .....

OGGETTO: Richiesta parere in materia edilizia in merito all'accessibilità alle DIA di società che svolge indagini di mercato e raccolta informazioni.

La Soc. .... srl - con sede legale a ..... e che svolge indagini di mercato, raccolta di informazioni e notizie commerciali ed è anche titolare di una testata giornalistica destinata agli operatori del settore - con nota del 21 giugno 2007 presentava formale istanza al Comune di ..... per l'accesso ai documenti amministrativi, genericamente indicati, quali pratiche edilizie asseverate dal tecnico progettista (DIA) depositate agli dell'Ufficio Edilizia Privata.

In data 20 luglio 2007, il Comune,

Visto che l'art. 22 e successivi della Legge 241/90 disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e ai soli fini di assicurare la trasparenza e lo svolgimento imparziale dell'attività amministrativa;

Considerato che l'art. 24 della L.R. 31/2002 consente a chiunque di prendere visione delle denunce di inizio attività presentate allo scopo di richiedere al Sindaco la verifica della presenza delle condizioni per le quali l'intervento è soggetto a tale titolo abilitativi e della conformità dell'intervento asseverato alla legislazione e alla pianificazione territoriale e urbanistica;

Dato atto dell'estrema genericità dell'individuazione dei documenti richiesti e considerata la tipologia della denuncia di inizio di attività la quale, in quanto procedura asseverata, non comporta l'adozione di alcun provvedimento finale da parte del Comune, rilevato altresì che la motivazione addotta nella richiesta inerisce il campo della divulgazione dei dati ai soli fini commerciali;

Per i motivi sopraesposti si ritiene che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi di cui trattasi, non possa essere accolta.”

Con successiva nota del 7 settembre 2007, a seguito di istanza di riesame della Soc. .... srl del 6 agosto 2007, il Comune confermava l'originario diniego, comunicando, peraltro, di aver provveduto a rivolgere specifico quesito alla Commissione per l'accesso.

In data 23 settembre 2007, la Soc. .... srl ha fatto pervenire un'articolata memoria nella quale sostiene che il diniego opposto dal Comune di ..... alla propria domanda di accesso (della quale riporta il testo:” di voler consentire periodicamente alla scrivente Società, a mezzo di un proprio incaricato preventivamente identificato, la visione/copia dell'elenco/registro delle denunce di inizio attività presentate in relazione agli interventi edilizi da realizzare nel proprio territorio di competenza. In mancanza di detto elenco/registro si chiede di voler consentire comunque alla visione/copia degli elementi essenziali della denuncia di inizio attività limitatamente al solo provvedimento finale conclusivo del procedimento concessorio, con esclusione degli allegati ed elaborati alla pratica edilizia”) è infondato per i motivi che possono così sintetizzarsi:

1. - Le DIA hanno natura pubblica e dunque non sono sottratte all'accesso in quanto soggette ad un regime di generale pubblicità che esclude anche qualunque pregiudizio alla riservatezza dei progettisti sottoscrittori;

2. - La DIA ha natura procedimentale e non, come assunto dal Comune, natura di “procedura asseverata non comportante l'adozione di alcun provvedimento finale”;

3. - Ai sensi dell'art. 24, L.R. Emilia-Romagna n. 31 del 25 novembre 2002 (il quale stabilisce che "Chiunque può prendere visione presso lo sportello unico dell'edilizia dei permessi di costruire rilasciati, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni, e chiederne al Sindaco, entro dodici mesi dal rilascio, il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modifica del permesso stesso.") *quisque de populo*, e dunque anche la Società istante, ha pieno titolo ad accedere alla documentazione richiesta, e ciò anche in base all'art. 10, comma 1, TUEL n. 267/2000;

4. - Non esiste alcun limite all'esercizio del diritto di accesso per scopi commerciali né di diffusione informativa, atteso che la stessa normativa comunitaria (Direttiva 2003/98/CE) favorisce tali forme di diffusione, come confermato dallo stesso Garante della Privacy nella relazione annuale al Parlamento per l'anno 2003;

5. - Infine, la memoria sottolinea come "altri Comuni, ai quali è stata rivolta analoga richiesta con identica motivazione, hanno dato riscontro positivo senza obiettare alcuna delle ragioni sollevate dal Comune di ....."

In relazione alla questione posta all'esame si sottolinea come sia ormai orientamento acquisito da questa Commissione (cfr., fra i molti, parere del 19.4.2007) quello che afferma la "diversità" della posizione, riguardo al diritto di accesso, del cittadino residente rispetto a quello non residente nel Comune, che dà luogo ad un "doppio regime" del diritto di accesso, secondo quanto disposto dall'art. 22 della l. n. 241/90 e quanto invece prescritto dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000, TUEL.

Infatti, la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella l. n. 241/90 stabilisce che per poter accedere il richiedente deve far constare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*. In questo caso, la dimostrazione della legittimazione alla richiesta di accesso assorbe la condizione della esteriorizzazione di una adeguata motivazione della richiesta che secondo il Segretario Comunale dovrebbe accompagnare ogni istanza.

Al contrario, il d.lgs. n. 267/2000, in materia di accesso ai documenti delle autonomie territoriali, all'art. 10, non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente, configurando il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare e, dunque, senza necessità di motivare specificamente le ragioni della richiesta.

Nel caso di specie, il soggetto istante è un soggetto (persona giuridica) non residente nel Comune adito per cui la sua domanda deve essere valutata ai sensi della l. n. 241/90. E, alla luce della richiamata normativa, non può essere accolta.

Infatti, l'art. 22, l. n. 241/90 condiziona il riconoscimento del diritto di accesso all'esistenza, in capo al soggetto richiedente, di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso: la Soc. .... srl non può vantare alcuna posizione soggettiva qualificata di fronte alla richiesta di accesso presentata al Comune di .....

Questa Commissione ha avuto modo di pronunciarsi negli stessi termini in un precedente parere (dell'11 giugno 2007, avente ad oggetto la richiesta di un giornalista che rivendicava il proprio diritto di accesso come "diritto di cronaca"), rifacendosi ad un caso sottoposto al Consiglio di Stato che, con decisione Sez. V n. 99 del 23 gennaio 1998, ha affermato che "non è configurabile il diritto di accesso previsto dall'art. 22, l.

n. 241/90 ai dati dello stato civile mediante rilascio di appositi elenchi di matrimonio, di nati e di defunti al fine di darne notizia sulla stampa quotidiana”.

Per quanto sopra esaminato il Comune di ..... ha legittimamente respinto la domanda di accesso della Soc. .... srl, alla quale potrà discrezionalmente dare seguito solo su base volontaria.

Comune di .....

OGGETTO: Quesito in merito a rilascio di copia di diniego di voltura di esercizio commerciale.

1. - Il Comune di ..... riferisce che, a seguito di scrittura privata, la Ditta XX inoltra comunicazione per l'apertura per subingresso dalla Ditta YY, di un esercizio di vendita di commercio ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 114/1998, ma che il Comune non autorizzava il subingresso per carenza dei requisiti della Ditta XX subentrante.

Successivamente, la Ditta YY ha chiesto il rilascio di copia della nota di diniego del Comune alla voltura della autorizzazione amministrativa in questione. L'Autorità comunale, considerata la presenza della controinteressata Ditta XX le comunicava l'esistenza della richiesta di accesso della Ditta YY alla quale, in via informale, la stessa manifestava contrarietà.

Il Comune di ..... chiede di sapere se:

a) - la richiesta di rilascio di copia dell'atto in argomento è legittima e, in caso affermativo, se alla Ditta YY va comunicato l'avvenuto rilascio di copia dell'atto medesimo;

b) - se la procedura osservata rispetta la l. n. 241/90 e il d.P.R. n. 184/2006.

2. - La richiesta di accesso in argomento è legittima. Infatti, l'art. 22, l. n. 241/90 condiziona il riconoscimento del diritto di accesso all'esistenza, in capo al soggetto richiedente, di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso e non può certamente negarsi che in tale situazione non si trovi la Ditta YY che, a seguito del diniego al subingresso della Ditta XX opposto dal Comune, si è vista limitare il diritto di disporre della licenza commerciale di cui è titolare.

La comunicazione alla Ditta YY dell'avvenuto rilascio della copia del documento richiesto è atto dovuto ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.P.R. n. 184/2006. Così facendo il Comune avrà rispettato le procedure di cui alla l. n. 241/90 e d.P.R. n. 184/2006.

Guardia di Finanza  
Ispettorato per gli istituti di istruzione  
Piazza del Campidano, 5  
00162 ROMA

**OGGETTO:** Gara in ambito UE, a procedura aperta, per il servizio di pulizia locali ed igiene ambientale per le caserme del Corpo della Guardia di Finanza.

Nell'ambito di una complessa vicenda di procedura di gara relativa all'affidamento dei servizi integrati in regime di Global Service, sulla quale veniva sollecitato sotto vari aspetti di legittimità anche il giudice amministrativo (TAR Lazio e Consiglio di Stato), una ditta partecipante alla gara chiedeva di accedere ad una serie di documenti. Nel corso del procedimento, la richiesta di accesso veniva comunicata alle imprese controinteressate che presentavano la loro opposizione. L'Amministrazione appaltante comunicava alla ditta istante la suddetta opposizione chiedendo inoltre, in via istruttoria, maggior chiarimenti e precisazioni in merito alla serie di documenti a cui si chiedeva di accedere. Ricevuti i richiesti chiarimenti, l'Amministrazione distingueva, fra i documenti oggetto della richiesta di accesso, quelli che poteva rilasciare "con le schermature dei dati personali e industriali" e quelli per i quali riteneva di non poter consentire l'accesso "in quanto, a suo dire, non riguardano la procedura di gara in questione in senso stretto, ma attengono alla legittimità dell'instaurazione della procedura stessa ed, inoltre, l'accesso non riguarda unicamente i documenti attinenti all'aggiudicatario, ma tutti gli atti di gara indistintamente, al fine di valutare la legittimità dell'azione amministrativa, piuttosto che come esercizio di un interesse diretto, concreto ed attuale".

Più specificatamente, l'Amministrazione chiede a questa Commissione il proprio parere sulla possibilità di consentire l'accesso ai seguenti documenti:

- Atti e provvedimenti che hanno determinato la riapertura della procedura di gara;
- Provvedimento 2318 del 13 febbraio 2008;
- Provvedimento di nomina della nuova Commissione di Gara;
- Ogni atto e corrispondenza intercorsa tra l'ispettorato per gli Istituti di Istruzione e il Comando Generale della Guardia di Finanza riguardo il procedimento di gara in questione.

Alla luce dei principi giurisprudenziali consolidati si ritiene che il diniego all'accesso ai documenti sopraindicati non sia legittimo.

L'Amministrazione fonda il suo rifiuto sul fatto che alcuni documenti non apparterrebbero in senso stretto alla procedura di gara e altri sarebbero oggetto di una richiesta indistinta che si tramuterebbe in una richiesta di valutazione generalizzata dell'azione amministrativa piuttosto che come esercizio di un interesse diretto, concreto ed attuale.

Entrambe le suddette motivazioni non sembrano avere un fondamento in fatto oltre che in diritto.

Infatti, la ditta istante indica con precisione, e comunque con riferimenti con i quali è agevole risalire ai documenti richiesti, per cui non si riscontra dagli atti quella mancanza di specificità della richiesta tale da ingenerare nella stessa la finalità di generale sindacabilità dell'azione amministrativa. Anche la motivazione della non appartenenza "in senso stretto" alla procedura di gara non sembra poggiare su elementi



obbiettivi stante che la documentazione alla quale si chiede l'accesso è, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, ricollegabile direttamente o indirettamente alle vicende attinenti alla procedura di gara, compresi gli atti e la corrispondenza intercorsa tra l'Ispettorato e il Comando Generale della Guardia di Finanza. Ovviamente, per questi ultimi atti l'Amministrazione avrà cura di "schermare" quei dati sensibili a tutela del principio della riservatezza.

Per completezza e per opportuna conoscenza, atteso che l'accenno è riportato nel testo della lettera (anche se non esplicitamente parte del quesito), si ricorda che è irrilevante, ai fini della esperibilità del diritto di accesso, la circostanza che gli atti richiesti, relativi ad una procedura di gara, non siano più impugnabili (C.Stato, Sez. VI, 20.11.2001 n. 5873).

### **Parere**

Ai sensi dell'art. 11, co. 1 lett. a) del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 sul “Regolamento comunale per l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi” predisposto dal Comune di Castiglione a Casauria;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 7 ottobre 2008;

VISTA la nota n. 2459 del 12 agosto 2008 del Comune di Castiglione a Casauria;

ESAMINATI gli atti ed udito il relatore;

### **OSSERVA**

Il Comune sopracitato ha inviato un nuovo schema di Regolamento, riformulato a seguito del parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi adottato nella seduta del 10 giugno 2008.

Il comma 4 dell'art. 35 del Regolamento, dedicato all'accesso dei consiglieri comunali, è stato riformulato tenendo conto dell'osservazione espressa da questa Commissione nella seduta anzidetta. Infatti, dal testo della disposizione in esame, è stata espunta la parola “motivata”.

Considerato che non erano stati formulati ulteriori rilievi allo schema di regolamento in esame

### **LA COMMISSIONE**

Esprime parere favorevole all'approvazione del Regolamento di cui si tratta.

Associazione Italia Nostra onlus  
Sezione di .....  
c/o lo studio dell'avv. ....

OGGETTO: Accesso in materia ambientale.

Con nota in data 31 luglio 2008, l'Associazione Italia Nostra onlus, sezione di ....., ha formulato alla scrivente Commissione un esposto nel quale rappresenta la mancata istituzione del Difensore civico presso il comune di ..... e la Regione Umbria, con conseguente carenza della tutela giurisdizionale prevista dall'art. 25 della legge 241/90 come modificata dalla legge 15/2005.

La vicenda illustrata trae origine da una richiesta d'accesso al comune di ..... da parte dell'Associazione suddetta intesa ad informazioni ambientali ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 195/2005. In particolare la richiesta era rivolta ad ottenere copia degli "atti e/o documenti relativi al *project financing* del mercato coperto".

Il comune di ....., con nota del 25 luglio 2008, aveva rigettato l'accesso a causa della genericità dell'istanza secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 1 lett. c) del richiamato d.lgs. 195/2005, invitando contestualmente Italia Nostra ad indicare i documenti richiesti ed a individuare la connessione tra gli stessi e l'interesse tutelato dalla citata normativa. L'associazione riferisce inoltre che, a mente dell'art 10 co. 8 del regolamento comunale, l'accesso in materia ambientale è gestito dall'unità operativa Ambiente e Territorio, mentre il diniego è stato emanato dal Settore governo e Sviluppo del territorio.

La Commissione, in via preliminare, osserva che secondo i principi in materia d'accesso stabiliti dall'art. 22 n. 2 della citata legge n. 241/90 (e successive modifiche) l'accesso ai documenti amministrativi attiene "ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali di garantire livelli ulteriori di tutela".

Effettivamente, la mancata istituzione del Difensore Civico sia presso il comune di ..... che presso la regione Umbria comporta l'impossibilità per i soggetti richiedenti l'accesso nei confronti di tali enti territoriali, di beneficiare del meccanismo giurisdizionale introdotto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 come modificata dalla l. 15/2005 e, pertanto, nell'esercizio dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti dal co. 5 dell'art 25 sopraindicato, ne terrà conto in occasione della relazione annuale alle Camere sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.

Riguardo al merito della questione, la scrivente esprime l'avviso che l'istanza di accesso presentata doveva essere accolta secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195, 19 agosto 2005, per cui "l'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse".

Secondo la giurisprudenza maggioritaria - T.A.R. Lazio, Sez. III ter - 28 giugno 2006, n. 5272 - pronunciata conformemente a questa disposizione, "ai fini dell'accesso agli atti del procedimento amministrativo in materia di tutela ambientale, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto, che deve essere specificato, per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati

dall'istanza, elaborarle e comunicarle al richiedente. L'art. 3 del d.lgs. 195/2005, ha infatti introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella l. n. 241 del 1990, per due particolarità: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo l'art. 3 del d.lgs. n. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse; quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle "informazioni ambientali" (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando così, al richiedente, una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 l. n. 241/90".

Ed ancora, secondo il T.A.R. Veneto, Sez. III - 7 febbraio 2007, n. 294 "si definisce "informazione ambientale", di cui al d.lgs. 195/05, qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: **1)** lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; **2)** fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); **3)** le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; **4)** le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; **5)** le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3); **6)** lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3). L'informazione può essere richiesta da qualsiasi persona fisica o ente "senza che questi debba dichiarare il proprio interesse", ad ogni Autorità pubblica che ne abbia il possesso "in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta".

Al Dipartimento delle Informazioni  
per la Sicurezza  
Via di Santa Susanna, 15  
00187 Roma

OGGETTO: Richiesta di parere formulata dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) sul rapporto tra diritto di accesso ex art. 22 e ss. l. n. 241/90 e diritto di accesso di cui all'art. 39 l. n. 124/07.

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) riferisce che in data 6 giugno 2008, il dott. .... ha presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri formale istanza d'accesso ai documenti per i quali risultava caduta la classifica di segreto di Stato e in particolare: a) strage di piazza Fontana; b) strage dell'Italicus; c) caso Argo 16 (aereo precipitato a Marghera nel 1973); d) vicenda relativa alla scomparsa in Libano dei giornalisti Graziella Da Palo e Italo Toni e) caso ENI - Petromin; f) traffico di armi in Medio Oriente; g) caso Piano Solo, progetto di colpo di stato militare. Nella richiesta di accesso il dott. .... richiama sia le norme che regolano il segreto di Stato, e in particolare l'art. 39, comma 7, della l. n. 124 del 2007, sia la normativa che disciplina la trasparenza e la conoscibilità dell'azione amministrativa, ex art. 22 e seguenti della l. n. 241 del 1990 e del d.P.R. n. 184 del 2006.

Pertanto, in considerazione del fatto che il richiedente ha formulato le istanze sulla base delle due normative citate in oggetto, il DIS si è rivolto alla scrivente Commissione (comunicando tale istanza anche al dott. ....) rivolgendole i seguenti quesiti: a) se sia compatibile con l'osservanza del termine di cui all'art. 39 della legge n. 124 del 2007 la formulazione di istanze di accesso con oggetto così ampio da configurare, nella sostanza, delle istanze multiple; b) se il richiamo contestuale alla disciplina di cui al d.P.R. n. 184/06 sia da intendere nel senso che, una volta accertata l'inesistenza di segreti di Stato sui documenti oggetto della richiesta, quest'ultima debba essere trattata alla stregua dell'accesso ordinario di cui agli artt. 22 e ss. della l. n. 241/90.

Preliminarmente la Commissione osserva che sulla vicenda brevemente riassunta nei suoi aspetti salienti, il dott. ...., ritenendo formato il silenzio rigetto sull'istanza presentata in data 6 giugno u.s., ha presentato ricorso alla scrivente che con decisione del 16 settembre u.s. si è pronunciata sul gravame dichiarandolo inammissibile. In particolare nella parte in diritto della citata decisione si afferma come l'accesso ai documenti previsto e disciplinato dall'art. 39, comma 7, l. 3 agosto 2007 n. 124 e dall'art. 10 del d.P.C.M. 8 aprile 2008 sia un procedimento assolutamente speciale rispetto a quello contemplato dalla legge n. 241/90. Tale specialità, testimoniata anche dalla facoltà di interpello riconosciuta al Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di altri stati o pubbliche amministrazioni in merito alla singola richiesta di accesso, esclude che i termini per la formazione del silenzio rigetto (non espressamente previsti dalla normativa speciale appena richiamata) siano quelli di cui all'art. 25, comma 4, l. n. 241/90, come invece ritenuto dall'odierno ricorrente. Alle richieste di accesso formulate ai sensi degli articoli 39 e 10 sopra richiamati deve, pertanto, ritenersi applicabile la disciplina generale di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui ai commi nn. 3 e ss. dell'art. 2 l. n. 241/90 e del relativo termine. Tali considerazioni, inoltre, consentono di affermare che il termine di cui all'art. 2 sia applicabile anche in caso di istanze che per il loro oggetto ampio siano da considerare multiple, ferma

restando la facoltà di interpello di cui sopra che può portare ad un ulteriore differimento del termine di conclusione del procedimento di accesso.

Naturalmente, una volta completata la procedura di desecretazione tornerà applicabile la disciplina ordinaria.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

**Fatto**

Il signor ....., in servizio presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Locale di Bologna, in data 26 agosto 2008, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna di potere avere accesso a tutti i documenti presenti nel proprio fascicolo personale, "per esigenze di giustizia".

L'amministrazione resistente, con mail del 9 settembre 2008, ha respinto la suddetta istanza di accesso, perché non contenente l'indicazione specifica dei documenti ai quali si vuole accedere e dell'interesse connesso all'esercizio del diritto.

Pertanto, il signor ....., il 9 settembre 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90.

In data 29 settembre 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito il diniego già espresso.

**Diritto**

In via preliminare, la Commissione rileva che ricorrono validi motivi per ritenere la pretesa avanzata dal ricorrente fondata.

Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata e le numerose pronunce di questa Commissione relative alla questione in esame, si ritiene che il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 24 maggio 1996, n. 727).

Il pubblico dipendente, infatti, ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, sent. 10 aprile 2003, n. 3691); tale diritto, tra l'altro, non viene meno neanche se il dipendente viene collocato a riposo, atteso che, in seguito alla cessazione del rapporto di impiego, non viene meno e, dunque, non può essere escluso il persistere dell'interesse del soggetto in questione ad una ricognizione storica degli atti che lo riguardano al fine di verificarne la corretta tenuta ed eventualmente acquisire elementi che potrebbero rivelarsi utili e/o necessari per attivare iniziative volte alla tutela dei suoi interessi ovvero per avanzare pretese comunque connesse al rapporto intercorso con l'Amministrazione (TAR Campania Napoli, sez. V, sentenza 27 marzo 2003, n. 3025; TAR Lazio Roma, sez. I quater - sentenza 10 marzo 2006 n. 1862).

Per le ragioni che precedono, va dichiarato il diritto del ricorrente ad accedere al proprio fascicolo personale e, dunque, va ordinata all'amministrazione resistente

l'esibizione della documentazione amministrativa richiesta, con facoltà di estrarne copia.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.



COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate - Ufficio di .....

**Fatto**

La signora ....., in data 1 agosto 2008, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di ..... di potere avere copia integrale delle dichiarazioni dei redditi presentate da due contribuenti suoi conduttori, in un rapporto di locazione dichiarato risolto dall'Autorità giudiziaria, per potere procedere alla tutela dei propri diritti, individuando i relativi beni e crediti da sottoporre a procedura esecutiva.

L'amministrazione resistente, con nota del 5 agosto 2008, ha respinto la suddetta istanza di accesso, opponendo in merito al documento richiesto la riservatezza dei dati richiesti.

Pertanto, la signora ....., in data 12 settembre 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale diniego.

In data 6 ottobre 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito il diniego già espresso.

**Diritto**

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con

riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

In merito poi alla presunta lesione della tutela alla riservatezza delle parti controinteressate, nella sentenza n. 1896/2005, il Cons. di Stato (e di seguito il T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 ottobre 2006, n. 10620), ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso “si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi.”

Ebbene, nel ricorso presentato, si ritiene che le dichiarazioni dei redditi richieste non contengano dati sensibili, ma solo dati patrimoniali, accessibili da parte dell'odierna ricorrente, il cui diritto di difesa dei propri diritti è, in ogni caso, da considerare senza dubbio di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti.

Il T.A.R. Toscana, seconda sezione, nella sentenza n. 152/2007, al riguardo precisa che “posto che il richiamato Codice della privacy, all'art. 59, lascia alle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 1990 il compito di disciplinare l'accesso documentale, il potenziale conflitto - provocato da un'istanza ostensiva - tra la tutela della riservatezza e l'interesse all'accesso va risolto in favore di quest'ultimo per le ragioni che seguono:

- in via generale, la questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi deve essere risolta nel senso che l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo; conseguentemente la tutela della riservatezza, generalmente garantita dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso,

deve recedere quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (cfr., in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2005 n. 504);

- ciò sta a significare che, in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e nei limiti in cui esso è necessario alla difesa della posizione soggettiva del richiedente, l'interesse alla riservatezza dei terzi si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990, se la richiesta è esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico qualificato e rilevante”.

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento ad un documento che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

La sintesi di quanto espresso è fornita dalla modifica apportata dalla legge n. 15 del 2005 all'art. 24 della legge n. 241 del 1990 che ora, al comma 7, stabilisce con chiarezza il diverso rapporto di “durezza” fra accesso e riservatezza con riguardo, rispettivamente, al diverso spessore funzionale del primo ed al diverso grado di “sensibilità” della seconda.

Infine, a fondamento dell'istanza di accesso della ricorrente, oltre alle riconosciute esigenze di tutela dei propri diritti, vi è la norma (art. 42), di recente approvazione, contenuta nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che disciplina l'accesso agli elenchi dei contribuenti ammettendo “la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge”.

Dal disposto di tale norma, infatti, secondo i principi di legge e di attuazione in sede regolamentare, si può evincere che sono da considerare accessibili unitamente agli elenchi dei contribuenti anche tutti gli altri atti connessi e/o presupposti, in base al disposto dell'art. 7, comma 2, secondo cui “l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento”.

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dalla signora ..... dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277), salvo l'oscuramento di eventuali dati sensibili rilevabili negli stessi documenti.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazioni resistenti:** A.T.E.R.P. - Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di .....**Fatto**

Il signor ....., in data 30 maggio 2008, ha richiesto all'A.T.E.R.P. - Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di ..... la copia dei documenti dai quali si potesse evincere se l'alloggio popolare, un tempo assegnato al signor ....., risultasse o meno sottoposto a sequestro, alle date del 7/8 febbraio 2008, per potere procedere alla tutela dei propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie penali, nelle quali è stato convocato a causa dell'assegnazione di detto alloggio.

Sia l'A.T.E.R.P., sia il Comune di ....., il 17 e il 28 luglio 2008, hanno negato l'accesso al signor ....., il quale, in data 2 settembre 2008, ha presentato un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tali dinieghi.

In data 6 ottobre 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito il diniego già espresso.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dall'odierno ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni dell'A.T.E.R.P. - Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di ..... non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** A.T.E.R.P. - Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di .....

**Fatto**

Il signor ....., in data 4 giugno 2008, ha richiesto all'A.T.E.R.P. - Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di ..... qualunque documento o attestazione nei quali si evince lo stato di agibilità statica dell'alloggio popolare nel quale risiede, nella sua qualità di capo condomino del relativo palazzo, per motivi di sicurezza e per la tutela dei propri diritti.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il signor ....., in data 3 settembre 2008, ha trasmesso un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale tacito diniego.

In data 6 ottobre 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito il diniego già espresso.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dall'odierno ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni dell'A.T.E.R.P. - Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di ..... non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Commissariato Sezionale di P.S. "....."

**Fatto**

Il signor ....., ispettore capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Roma - Divisione del Personale, in data 25 luglio 2008, ha richiesto al Commissariato Sezionale di P.S. "....." l'accesso, mediante estrazione di copia, dell'annotazione-verbale di servizio redatta in relazione alla denuncia in stato di libertà in danno del signor .....

L'odierno ricorrente ha fondato la suddetta istanza, ed il correlativo interesse all'accesso, asserendo la necessità di acquisire tale documento per produrlo successivamente in un procedimento penale, nel quale è parte appellante, e quindi per la necessità della tutela dei propri diritti in sede giudiziaria.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente, il signor ....., in data 12 settembre 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale diniego tacito.

Successivamente, in data 6 ottobre 2008, è pervenuta alla scrivente Commissione una nota dell'amministrazione resistente, nella quale si fa presente di aver accolto integralmente la richiesta del signor .....

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Generale della Guardia di Finanza - Roma**Fatto**

Il signor ....., Maresciallo Capo della Guardia di Finanza, partecipante ai concorsi per la procedura di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di Maresciallo Aiutante, per gli anni 2005 e 2006, essendo venuto a conoscenza dei punteggi d'esame e avendo riscontrato una diversa valutazione dei propri titoli nei due concorsi, in data 10 agosto 2008, ha presentato al Comando Generale della Guardia di Finanza - Roma una richiesta di accesso alla documentazione relativa ai concorsi stessi, per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

L'amministrazione resistente, con una nota del 1 settembre 2008, ha accolto la suddetta istanza nella parte concernente l'accesso agli atti relativi alla procedura valutativa per l'anno 2006, mentre l'ha respinta relativamente alla procedura valutativa per l'anno 2005, opponendo al ricorrente la scadenza dei termini per un'eventuale impugnativa.

Pertanto, il signor....., il 9 settembre 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90.

Successivamente, in data 30 settembre 2008, è pervenuta alla scrivente Commissione una nota dell'amministrazione resistente, nella quale si fa presente di aver accolto integralmente la richiesta del signor.....

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.



COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Fatto**

La Dott.ssa ....., dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in servizio con la qualifica di Provveditore Aggiunto presso la sede coordinata di ..... del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia - Liguria, in data 10 luglio 2008, ha chiesto a questo stesso ufficio di potere accedere, mediante estrazione di copia, alla nota riservata personale inviata il 3 luglio 2008 da un collega, l'Ing. ...., alla dirigente Capo d'istituto in servizio presso la sede di Milano, per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

L'odierna ricorrente ha, infatti, asserito che la suddetta nota contiene dei giudizi negativi e delle esplicite accuse espressi dal collega relativamente al suo operato ed alla sua attività in ufficio.

L'amministrazione resistente, con nota del 23 luglio 2008, ha respinto la suddetta istanza di accesso, opponendo in merito al documento richiesto il segreto d'ufficio, relativo alla corrispondenza riservata.

Pertanto, la Dott.ssa ....., in data 12 settembre 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale diniego.

In data 25 settembre 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito il diniego già espresso e contestato la competenza della Commissione a pronunciarsi sul ricorso in oggetto.

**Diritto**

La Commissione in merito al ricorso presentato osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva la competenza della scrivente Commissione a conoscere del ricorso in oggetto.

Infatti, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione regionale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

Non incide, pertanto, sulla determinazione della competenza della Commissione l'oggetto specifico della richiesta di accesso, oggetto del diniego, così come erroneamente rilevato dall'amministrazione resistente, secondo cui la stessa Commissione non potrebbe pronunciarsi su una richiesta di accesso a corrispondenza interna classificata come "riservata personale".

Venendo al merito del ricorso, si rileva che non è la qualifica formale con cui l'amministrazione classifica e conserva i documenti ma è la loro natura oggettiva e la loro corrispondenza alle specifiche categorie individuate dal legislatore a renderli soggetti o meno al diritto di accesso. Pertanto non può ritenersi giustificata l'indiscriminata sottrazione all'accesso di documenti classificati "riservati", ivi compresi le note riservate o gli appunti interni utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, in quanto detti documenti possono ritenersi esclusi dall'accesso esclusivamente nell'ipotesi in cui, per loro natura, rientrano nelle categorie specifiche per le quali è prevista l'esclusione dall'accesso.

Nell'ipotesi prospettata, la corrispondenza qualificata dall'amministrazione come "riservata" non può, dunque, ritenersi sottratta al diritto di accesso, poiché dall'esame del contenuto della stessa - specificato dall'amministrazione nella propria nota di risposta - si evince che le considerazioni espresse dalla parte controinteressata "erano da intendersi ascritte alla necessità di compiuta definizione dei compiti spettanti ai dirigenti di seconda fascia" per mettere in atto eventuali correttivi "utili alla nuova definizione dell'organizzazione, con particolare riferimento agli Uffici Tecnici".

La lettera richiesta dall'odierna ricorrente deve qualificarsi come corrispondenza dell'ufficio, come tale rientrante nella nozione di documento amministrativo di cui all'art. 22 della legge n. 241/90 e non come una lettera di carattere strettamente personale, alla quale applicare il disposto sul segreto di ufficio contenuto nello Statuto degli impiegati civili dello Stato all'art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Si rileva, infine, che l'interesse alla riservatezza dovrà recedere davanti al diritto di accesso esercitato per la difesa di un interesse giuridico, configurabile nel caso di specie, secondo quanto ormai stabilito da consolidata giurisprudenza e da numerose pronunce di questa stessa Commissione.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Dott. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Commissione del concorso per titoli ed esami a 29 posti di referendario TAR - Presidenza del Consiglio, Ufficio studi e rapporti istituzionali

**Fatto**

Il dott. .... riferisce di aver preso parte alla procedura concorsuale per titoli ed esami a 29 posti di referendario di tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa. In data 26 luglio 2008, dopo aver appreso di essere stato escluso dalle prove orali della suddetta procedura concorsuale, formulava istanza di accesso all'ufficio studi e rapporti istituzionali della presidenza del Consiglio (Servizio per il personale delle magistrature) chiedendo copia 1) dei criteri stabiliti per la valutazione degli elaborati; 2) dei propri elaborati con indicazione dei relativi punteggi assegnati; 3) degli elaborati degli ultimi sei candidati utilmente collocatisi in graduatoria con indicazione dei punteggi attribuiti; 4) dell'elenco dei 30 ammessi alle prove orali con indicazione dei relativi nominativi.

L'ufficio studi e rapporti istituzionali della Presidenza del Consiglio comunicava all'odierno ricorrente di disporre soltanto di uno dei documenti richiesti (elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale) e di dover, quindi, inoltrare l'istanza alla Commissione di concorso per quanto di competenza. Con nota del 12 agosto successivo, inoltrata alla Presidenza del Consiglio e pervenuta al dott. .... il 30 dello stesso mese, la Commissione di concorso differiva l'accesso al termine del procedimento concorsuale.

Contro tale provvedimento, il dott. .... in data 8 settembre u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, articolando il gravame in 5 motivi di illegittimità in cui sarebbe incorsa l'amministrazione con il provvedimento oggetto di impugnativa.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo si rileva l'incontrovertibile legittimazione dell'accedente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura concorsuale nel corso della quale si sono formati i documenti oggetto dell'istanza. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo. Il differimento opposto dalla Commissione esaminatrice, invero, oltre a non indicare alcuno degli interessi di cui all'art. 24, l. n. 241/90 che lo giustificerebbero, si pone in contrasto con l'attualità dell'interesse all'accesso del dott. .... e, di conseguenza, con la necessità di ottenere tempestivamente i documenti richiesti al fine di azionare i propri diritti nelle sedi competenti. In tal senso Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 26 giugno 2008, n. 1679, secondo cui: "Una volta che un ufficio della P.A., a fronte di una domanda di accesso, non abbia apposto l'esistenza di

ragioni che attengano alla necessità di tutela della sfera di riservatezza di altri soggetti, ovvero altre motivazioni che giustifichino il differimento, lo stesso ufficio ha l'obbligo di soddisfare la richiesta del richiedente nella sua interezza consentendo l'accesso non solo agli atti del procedimento principale, ma anche di quelli da questi ultimi richiamati, atteso che il diritto di accesso estende la sua ampiezza alla verifica della veridicità e completezza di tutta la documentazione utilizzata per l'adozione dell'atto finale del procedimento”.

Nel gravame, inoltre, si fa correttamente riferimento ad una serie di pronunce del giudice amministrativo, che la scrivente Commissione condivide pienamente, nelle quali si afferma la titolarità del diritto di accesso in capo al candidato di una procedura concorsuale escluso dalle prove orali. La circostanza della conclusione della fase di correzione delle prove scritte del concorso mette in risalto l'illegittimità del provvedimento impugnato, atteso che il differimento avrebbe potuto essere disposto se l'istanza fosse pervenuta nel corso dello svolgimento della suddetta fase e non, come è accaduto, successivamente.

Anche l'eventuale coinvolgimento dei controinteressati nel procedimento contenzioso aperto a seguito della presentazione del gravame alla scrivente Commissione, appare superato dal recente orientamento (anch'esso citato nell'atto introduttivo dal dott. ....) secondo il quale i partecipanti ad una procedura concorsuale pubblica non rivestono tale qualità, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati “...una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso” (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Per tali motivi il ricorso è fondato e deve essere accolto.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando scuola delle lingue estere dell'esercito (S.L.E.E.) - .....

**Fatto**

Il sig. ...., maggiore dell'esercito in servizio presso l'amministrazione resistente, riferisce di aver presentato istanza di accesso - da ultimo in data 24 luglio 2008 - alla S.L.E.E. chiedendo l'accesso al "Rapporto informativo internazionale" n. 49 redatto il 25 ottobre 2007 e relativo alla persona dell'odierno ricorrente. L'interesse all'acquisizione del documento in questione è motivato dallo ..... in base al fatto che a seguito di tale rapporto sono stati adottati nei suoi confronti provvedimenti disciplinari ed è stato disposto il rientro anticipato dalla missione "Althea" in Sarajevo alla quale aveva preso parte dal 9 giugno al 20 settembre 2007.

Dopo aver riferito dell'annullamento delle sanzioni disciplinari da parte dell'organo gerarchicamente sovraordinato dell'esercito a seguito di ricorso, l'odierno ricorrente riferisce altresì di aver presentato a più riprese richieste di accesso al suddetto documento contenente il rapporto informativo internazionale. L'ultima è quella presentata in data 24 luglio u.s. e sulla quale si è formato il silenzio oggi impugnato. Tuttavia, in precedenza (20 maggio u.s.), parte resistente avrebbe comunicato l'impossibilità di consentire l'accesso a causa dell'invio del libretto personale ad altro ufficio sin dal 18 febbraio 2008 (PERSOMIL) nonostante, a detta del ricorrente, gli fosse stato assicurato in precedenza di poter esercitare l'accesso presentando relativa richiesta formale.

Contro il silenzio da ultimo formatosi, il sig. .... ha presentato in data 8 settembre 2008 ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 30 settembre è pervenuta memoria dell'amministrazione contenente una prospettazione dei fatti molto diversa da quella fornita dal ricorrente.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente atteso che i documenti oggetto della richiesta di accesso riguardano il ricorrente stesso e che l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo partecipativo, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare *l'actio ad exhibendum* nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. n. 241 del 1990 ". Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l'accesso deve essere consentito (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068).

L'incidenza sulla sfera giuridica dell'odierno ricorrente del provvedimento oggetto di istanza di accesso è comprovata dal fatto che la sua redazione ha determinato

effetti di rilievo a suo carico (sanzioni disciplinari - in seguito annullate - e allontanamento dalla missione "Althea"). D'altronde parte resistente non dubita della legittimazione ad accedere dello .....; tuttavia, in una nota menzionata ma non allegata dal ricorrente (recante la data del 20 maggio 2008) questi riferisce che l'amministrazione non avrebbe consentito l'accesso essendo a tanto impossibilitata, avendo trasmesso il documento ad altro ufficio.

Al riguardo si osserva, in primo luogo, che appare difficile credere che l'amministrazione non abbia conservato copia del rapporto informativo internazionale in oggetto, stante la sua rilevanza, e inoltre che comunque, quand'anche così fosse, sarebbe stato onere della S.L.E.E. inoltrare la richiesta di accesso all'amministrazione competente ad evaderla (dandone comunicazione all'interessato) secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, d.P.R. n. 184/2006/06. In merito a tale ultima considerazione, invero, si osserva che in data 30 settembre u.s. l'amministrazione ha inviato una memoria difensiva nella quale si fornisce una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dall'odierno ricorrente. In particolare risulta che il maggiore ..... ha già preso visione dei documenti richiesti e che l'invito rivolto allo stesso dall'amministrazione a presentarsi per l'estrazione di copia in data 26 febbraio u.s. è rimasto senza seguito. Dal contenuto della memoria, pertanto, oltre a desumere il perdurante possesso da parte dell'amministrazione del rapporto informativo internazionale, si evince l'intenzione di riconvocare il ricorrente per consentirgli la richiesta estrazione di copia, effettuata la quale (circostanza non dimostrata al momento della presente decisione), la materia del contendere potrà dirsi cessata.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Autorità per l'energia elettrica e il gas

**Fatto**

Il sig. ...., titolare della ditta individuale "Pizza d'autore", riferisce di aver subito un'interruzione dell'erogazione di energia elettrica in data 1 dicembre 2007. A seguito di tale accadimento, in data 20 dicembre 2007, inoltrava richiesta di accesso alla Sorigenia S.p.a. (società distributrice dell'energia elettrica) tesa ad acquisire i documenti contenuti nel registro obbligatorio delle interruzioni. Non avendo ottenuto risposta all'istanza nei trenta giorni successivi, con raccomandata del 25 gennaio 2008, interessava della questione - tramite reclamo formale - l'amministrazione resistente, chiedendole di sollecitare la risposta dell' esercente.

L'Autorità resistente, nonostante la presentazione del reclamo, non ha dato comunicazione alcuna all'odierno ricorrente, di talché, in data 31 luglio u.s., quest'ultimo ha formulato richiesta di accesso "agli atti del descritto procedimento amministrativo" chiedendo copia di tutta la relativa documentazione. L'amministrazione resistente non ha provveduto sull'istanza nei trenta giorni successivi e quindi, in data 4 settembre il sig. .... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la poca chiarezza del gravame in punto di individuazione dei documenti oggetto dell'istanza sulla quale si è formato il silenzio impugnato dinanzi alla scrivente. Ed invero, considerato il silenzio della società distributrice che ha portato all'inoltro del reclamo all'amministrazione resistente, si ritiene che il reclamo medesimo si atteggi a manifestazione di rappresentazione circa l'opportunità di intervenire presso la società Sorigenia. Tale circostanza appare suffragata dal fatto che l'Autorità garante *può* intervenire presso il gestore del servizio pubblico sollecitando la risposta all'istanza di accesso rimasta inesa. Nel caso di specie tale non è dato sapere se tale intervento sia stato posto in essere o meno. In caso affermativo, e qualora l'apertura del procedimento a seguito della segnalazione abbia portato alla formazione di documenti amministrativi in senso tecnico, l'accesso deve essere consentito, considerato l'indubbio interesse dell'odierno ricorrente al riguardo.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia -Dipartimento amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale

**Fatto**

La sig.ra ..... riferisce di aver presentato in data 24 luglio u.s. all'amministrazione resistente richiesta di accesso relativa ai seguenti documenti: 1) individuazione e definizione dei criteri utilizzati per la formazione delle graduatorie relative al conferimento di incarichi dirigenziali al personale in possesso della qualifica di dirigente penitenziario; 2) valutazione dei titoli dell'odierna ricorrente e dei soggetti candidatisi all'assunzione degli incarichi richiesti anche dalla ricorrente medesima; 3) atti di conferimento degli incarichi relativi alle sedi di interesse per la sig.ra..... (Direzione della scuola di Parma; dirigente aggiunto presso il provveditorato regionale amministrazione penitenziaria di Milano). L'interesse all'accesso dell'odierna ricorrente nasce dalla richiesta (non soddisfatta) dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali di cui al punto 3.

Non avendo l'amministrazione dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, in data 12 settembre la sig.ra ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio formatosi, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo si rileva l'incontrovertibile legittimazione dell'accedente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura comparativa nel corso della quale si sono formati i documenti oggetto dell'istanza. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo.

Anche l'eventuale coinvolgimento dei controinteressati nel procedimento contenzioso aperto a seguito della presentazione del gravame alla scrivente Commissione, appare superato dal recente orientamento secondo il quale i partecipanti ad una procedura concorsuale/comparativa pubblica non rivestono tale qualità, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati "...una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso" (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Per tali motivi il ricorso è fondato e deve essere accolto.

**PQM**



La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma

**Fatto**

La sig.ra ..... riferisce di aver presentato in data 29 luglio u.s. istanza di accesso all'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia del DOCFA "...contenente riferimenti del titolo abitativo che ha consentito l'accatastamento di una nuova apertura sul fondo di proprietà della sottoscritta senza che quest'ultima autorizzasse tale opera".

Dall'atto introduttivo sembra in particolare (ma l'esposizione dei fatti non è chiara sul punto), che il suddetto documento -che costituisce una sorta di carta di identità di un fabbricato -contenga dati relativi alla presunta autrice dell'apertura di cui sopra, la sig.ra .....

Contro il diniego opposto dall'amministrazione, la sig.ra ..... ha presentato ricorso al Difensore civico in data 2 settembre 2008, il quale ultimo lo ha inoltrato per competenza alla scrivente Commissione in data 18 settembre u.s. In data 30 settembre 2008 l'amministrazione ha inviato memoria difensiva.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione osserva che dalla memoria inviata dall'amministrazione in data 30 settembre u.s. si evince come i documenti oggetto della richiesta non fossero stati consegnati per tempo a causa della temporanea irreperibilità degli stessi. Tuttavia, in data 29 settembre u.s. le ricerche dei documenti hanno dato esito positivo e quindi l'Agenzia del territorio li ha messi a disposizione della ricorrente dandogliene comunicazione. Pertanto la materia del contendere è cessata.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Scuola di specializzazione per le professioni legali – Sapienza - Università di Roma**Fatto**

Il sig. ...., in vista dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione per le professioni legali, riferisce di aver presentato in data 9 giugno u.s. istanza di accesso all'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti: 1) scheda di valutazione del ricorrente relativa ai giudici assegnatigli durante il primo anno di corso; 2) schede di valutazione delle prove scritte relative agli anni 2006/07 nonché 2007/08 e riguardanti gli altri iscritti al corso.

In data 4 agosto u.s. veniva rilasciata la scheda di valutazione finale ai fini dell'ammissione all'esame, mentre per gli altri documenti l'amministrazione opponeva un rifiuto verbale. Contro tale diniego (peraltro irrituale sotto il profilo della forma in cui è stato reso) l'..... ha presentato ricorso al Difensore civico in data 6 agosto 2008 chiedendone l'accoglimento. Il Difensore civico ha inoltrato il gravame per competenza alla scrivente Commissione (pervenuto in data 22 settembre 2008). L'amministrazione ha fatto pervenire propria nota difensiva in data 7 ottobre.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati non individuabili dal ricorrente all'ostensione in capo a tutti gli iscritti al corso per la scuola di specializzazione per le professioni legali e ai quali, secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, il presente ricorso dovrà essere notificato a cura dell'amministrazione resistente. Quanto, viceversa, alle schede di valutazione del ricorrente, sussiste interesse qualificato all'accesso e pertanto, rispetto a tali documenti, l'accesso deve essere consentito.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare loro entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il gravame proposto dal sig. .... soprassedendo alla decisione.

Con riferimento alla scheda di valutazione del ricorrente relativa ai giudici assegnatigli durante il primo anno di corso e a tutti gli altri documenti concernenti la persona del ricorrente, la Commissione, preliminarmente decidendo, accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Signor .....

contro

**Amministrazione resistente:** INAIL

**Fatto**

Il signor ....., titolare dell'omonima impresa edile, essendo stato sottoposto ad accertamenti ispettivi da parte dell'INAIL a seguito di un incidente occorso al suo dipendente ..... in data 1.12.2007, sfociati nel verbale di accertamento redatto a carico del ricorrente in data 29.7.2008 (contenente varie contestazioni tra cui quella dell'omessa denuncia del predetto incidente), in data 7.8.2008, chiedeva di prender visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti relativi al verbale di accertamento in questione, onde poter esperire ricorso nei termini di legge.

In data 5.9.2008 l'INAIL negava l'accesso agli atti, invocando la necessità di tutela della *privacy* delle persone che hanno rilasciato dichiarazioni nel corso dell'accertamento ispettivo nonché quella del lavoratore infortunatosi con riferimento alle notizie sul suo stato di salute risultanti dalla documentazione medica.

Con ricorso del 5.9.2008 il signor ..... adiva la Commissione per l'accesso per sentir dichiarare non giustificato il diniego di accesso agli atti opposto dall'INAIL e per sentir ordinare allo stesso di consentire l'accesso richiesto dal ricorrente.

**Diritto**

Preliminarmente si rileva che non vi è prova in atti che copia del ricorso sia stata spedita al signor ....., univocamente qualificabile come controinteressato sulla base della lettura del ricorso, così come previsto dall'art. 12, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 184/2006, recante il regolamento contenente norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, che pone a carico del ricorrente l'allegazione delle ricevute dell'avvenuta spedizione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati laddove siano già individuati in sede di presentazione del ricorso.

Conseguentemente deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Signor .....

contro

**Amministrazione resistente:** Telecom Italia s.p.a.

**Fatto**

Il signor ..... in data 10.8.2008 - con istanza inviata per conoscenza anche al Ministero delle Telecomunicazioni - Ispettorato Territoriale della Campania - chiedeva alla Telecom Italia s.p.a. informazioni dettagliate sui lavori di spostamento di pali telefonici eseguiti su sua sollecitazione, sul nominativo della ditta committente ed esecutrice, su chi aveva sostenuto i costi, sui permessi pubblici e sull'ammontare complessivo dei lavori pagati, motivando tale richiesta con l'esigenza di tutelare la propria posizione in sede amministrativa e giurisdizionale.

Essendo inutilmente decorso il termine di trenta giorni assegnato dalla legge per rispondere alle istanze di accesso ai documenti amministrativi, il signor ..... ha adito la Commissione, contestando la legittimità del silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza.

**Diritto**

A parte la questione dell'ammissibilità di una richiesta di accesso che non abbia ad oggetto documenti in senso tecnico, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) della legge n. 241/90, ma mere notizie od informazioni relative a lavori realizzati da un soggetto di diritto privato, inerenti ad attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o comunitario, il ricorso deve esser ritenuto inammissibile, apparendo assolutamente immotivata la richiesta di informazioni rivolte alla Telecom Italia s.p.a.

Innanzitutto, si osserva che né dalla lettura dell'istanza di accesso, né dalla lettura del ricorso è dato comprendere in che cosa consista la situazione legittimante tale richiesta di accesso, vale a dire quale sia l'interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento od alle informazioni alle quali è richiesto l'accesso, alla cui sussistenza è subordinata la titolarità del diritto di accesso, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90.

La mancata esposizione, sia pur in termini sommari, dell'interesse al ricorso, costituisce l'oggetto di un onere posto a carico del ricorrente, ex art. 12, comma 3, lett. b) del d.P.R. n. 184/2006, il cui mancato assolvimento comporta l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del successivo comma 7, lett. b).

Conseguentemente deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

**PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Associazione Culturale Ricreativa “.....”

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione Provinciale del lavoro di .....

**Fatto**

L'associazione culturale Ricreativa “.....”, con sede in ....., già destinataria di una comunicazione di avvio di procedimento da parte del Comune di ..... per presunta violazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale n. 29/2007, in data 18/8/2008 inviava alla Direzione provinciale del lavoro di ..... istanza di accesso agli atti e documenti relativi al sopralluogo effettuato in data 19.1.2008. La Direzione Provinciale del lavoro di ....., in data 25.8.2008, negava l'accesso richiesto dalla ricorrente, richiamando una recente sentenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1842), secondo la quale la documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata è sottratta al diritto di accesso, in ragione della prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni informazione utile a tutelare la sicurezza e la regolarità dei rapporti di lavoro rispetto al diritto di difesa delle società o impresa sottoposte ad ispezione.

Con ricorso del 24.9.2008, la predetta associazione culturale adiva questa Commissione chiedendo, in via principale, che fosse disposto il riesame dell'istanza di accesso avanzata alla Direzione provinciale di ....., avente ad oggetto tutta la documentazione acquisita nel corso dell'accertamento effettuato nei confronti della ricorrente, e, in via subordinata, che fosse dichiarata l'illegittimità dell'accesso agli atti del procedimento limitatamente alla documentazione non attinente ai rapporti di lavoro.

La ricorrente fa rilevare che, nel caso di specie, sarebbe assolutamente inconferente il richiamo da parte dell'Amministrazione alla giurisprudenza amministrativa citata nella nota contestata, poiché non sussisterebbe alcun contrasto tra gli interessi dell'associazione quale datrice di lavoro ed i suoi dipendenti, non essendo stata accertata alcuna violazione delle norme preordinate a tutelare la sicurezza e la regolarità del lavoro prestato alle dipendenze della società ricorrente.

La richiesta di accesso in questione è giustificata dall'interesse della ricorrente a difendersi nel procedimento attivato dal Comune di .....che ha contestato l'esercizio abusivo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, condotta che può comportare l'irrogazione della chiusura del circolo dell'associazione.

Essa ha ad oggetto, principalmente, le dichiarazioni rese da soggetti presenti al sopralluogo in questione, tra i quali figurerebbero alcuni soci.

**Diritto**

A prescindere dalla puntualità o meno del richiamo giurisprudenziale operato dalla Direzione provinciale del lavoro, non appare fondatamente discutibile l'assunto che la documentazione alla quale si riferisce l'accesso, ivi compresi i documenti non aventi pertinenza con i rapporti lavorativi con l'associazione ricorrente, sia sottratta al diritto di accesso.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del D.M. 4.11.1994 n. 757 (recante regolamento concernente i documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4 della legge n. 241/90), sono sottratti al diritto di accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso di attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possa derivare, tra l'altro, indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi.

E' indubbio che anche i soci di un'associazione culturale che abbiano reso dichiarazioni sulle quali è possibile fondare un procedimento sanzionatorio tale da comportare la chiusura di un circolo, nel corso di un accertamento, sia pur concernente eventuali violazioni delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori, possono essere qualificati come soggetti terzi rispetto all'associazione, e che si possa ragionevolmente presumere che dalla divulgazione di siffatte dichiarazioni possano derivare indebite pressioni o pregiudizi a tali soggetti.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Signor .....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione della II<sup>^</sup> casa di reclusione Milano  
“.....”.

**Fatto**

Il signor ....., Vice Soprintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio effettivo presso la II<sup>^</sup> Casa di Reclusione di Milano “.....”, in data 18.7.2008 chiedeva di prendere visione e di estrarre copia della relazione scritta dal Vice Comandante .....concernente il ricorrente, della cui esistenza era stato informato telefonicamente dal Comandante di Reparto della II<sup>^</sup> casa di reclusione di Milano “.....”.

Tale istanza veniva rigettata in data 25/7/2008 dal direttore della predetta Casa di reclusione - sul rilievo del carattere riservato di tale relazione - con nota di cui il ricorrente prendeva visione solo in data 10.9.2008, nella quale si preannunciava la convocazione, da parte del Comandante, di tutte le parti per verificare quanto accaduto in attività di servizio.

Con ricorso del 15.9.2008, il signor ..... ha adito la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per sentir ordinare all'Amministrazione di consentire l'accesso sia alla predetta relazione di servizio sia a quella redatta dal Vice Soprintendente di polizia penitenziaria .....

**Diritto**

Le relazioni di servizio alle quali il ricorrente chiede di accedere, pur non essendo relative ad alcun procedimento amministrativo attualmente pendente, costituiscono atti interni, alla cui conoscenza il ricorrente ha un interesse concreto ed attuale, essendo stata preannunciata da parte del Comandante di Reparto della II<sup>^</sup> casa di reclusione di Milano “.....” la convocazione anche del ricorrente per verificare quanto accaduto in attività di servizio di cui tali relazioni danno conto.

L'articolo 22, comma 1 della legge n. 241/90 attribuisce a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede l'accesso, il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi anche qualora, come nel caso di specie, si tratti di atti interni non relativi ad uno specifico procedimento amministrativo.

Ne consegue la fondatezza del ricorso.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso



COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale - Ufficio Mobilità**Fatto**

Il sig. ...., il 13 agosto 2008, a seguito della comunicazione del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento mediante compensazione con la sig.ra ....., ha presentato all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. istanze e relativi allegati presentati da tutti coloro che hanno ottenuto la mobilità in entrata verso l'Agenzia delle Entrate, in uffici siti nella regione Campania, nel quinquennio dal 2004 al 2008, avvalendosi della procedura di mobilità di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, provenendo dal Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, nonché verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;

2. istanze e relativi allegati presentati da tutti coloro che hanno ottenuto la mobilità in entrata verso l'Agenzia delle Entrate, in uffici siti nella regione Campania, nel quinquennio dal 2004 al 2008, avvalendosi della procedura di mobilità di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, provenendo da una pubblica amministrazione soggetta al CCNL comparto Ministeri attualmente in vigore, nonché verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;

3. istanze e relativi allegati presentati da tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, in servizio presso uffici della regione Lombardia, che hanno ottenuto nel quinquennio dal 2004 al 2008 la mobilità, a qualsiasi titolo, verso uffici siti nella regione Campania nonché verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;

4. tabelle relative al quinquennio dal 2004 al 2008, con la determinazione degli organici di diritto degli uffici della regione Campania dell'Agenzia delle Entrate, ripartizione dei posti in organico occupati e vacanti dei medesimi uffici, determinazione delle sedi disagiate degli uffici della regione Campania dell'Agenzia delle Entrate.

Precisa il ricorrente, nell'istanza di accesso, che i documenti sono necessari per tutelare in giudizio i propri diritti ed interessi. Nel presente ricorso il ..... precisa, poi, che i documenti sono necessari per far valere nelle sedi opportune un eventuale vizio di eccesso di potere, evidenziato da comportamenti difforni dell'amministrazione in caso di presentazione di istanze di mobilità provenienti da dipendenti di pubbliche amministrazioni soggette al CCNL comparto Ministeri.

Si evidenzia che l'amministrazione ha rigettato la richiesta di trasferimento poiché la sig.ra ..... era stata assunta mediante un concorso espressamente riservato alle sedi della Lombardia ed il cui bando prevedeva un vincolo di permanenza di cinque anni nella regione di assegnazione.

Motiva, poi, l'amministrazione che la sostituzione del personale determinerebbe una duplicazione degli oneri, atteso che la sig.ra ....., a seguito della formazione somministrata dall'amministrazione, ha acquisito delle specifiche competenze non in possesso del sig. ....

Avverso il silenzio rigetto il sig. .... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'Amministrazione ha comunicato a questa Commissione di avere negato, con memoria del 12 settembre 2008, l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2 e 3, perché generica e volta ad operare un controllo sull'operato dell'amministrazione; afferma, poi, di non avere potuto assolvere alla richiesta di accesso ai documenti di cui al punto n. 4 perché inesistenti.

### **Diritto**

In generale si ricorda che la legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ha introdotto una serie di disposizioni particolari, intese a tutelare le posizioni dei soggetti che si trovano in determinate condizioni di svantaggio psichico o fisico.

In particolare, l'art. 33, quinto comma, della legge in esame stabilisce che "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

La giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 325 del 29/7/1996) ha ritenuto che la norma citata, pur avendo un alto intento umanitario, subordina il diritto di scegliere la sede di lavoro al verificarsi di precise e tassative condizioni di carattere soggettivo e di carattere oggettivo consistente, quest'ultima, nella circostanza che la scelta della sede di lavoro da parte del lavoratore nei confronti del quale ricorrono tutte le predette condizioni soggettive è prevista "ove possibile". Inoltre, la Corte Costituzionale ha statuito che la posizione giuridica di vantaggio prevista dall'art. 33, quinto comma della legge citata non è illimitata, potendo essere fatta valere soltanto "ove possibile".

Anche la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che "In sede di trasferimento di dipendenti che assistono familiari portatori di handicap, ai sensi dell'art. 33 l. 5 febbraio 1992 n. 104, l'amministrazione deve poter temperare le proprie esigenze organizzative con quelle assistenziali del dipendente, che non vanta un diritto soggettivo allo spostamento (C.d.S. sez. IV, 12 Settembre 2006, n. 5319).

Il ricorrente ha chiesto i documenti indicati per potere tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi. Il ....., pertanto, attraverso i documenti richiesti intende verificare se l'amministrazione ha tenuto comportamenti difforni in casi analoghi, ossia se l'Agenzia delle Entrate nel quinquennio dal 2004 al 2008, ha concesso, a diverso titolo, la mobilità in entrata presso propri uffici dislocati nella regione Campania, nonché la ripartizione dei posti in organico occupati e vacanti dei medesimi uffici.

Al riguardo questa Commissione ritiene che il ricorrente sia titolare di un interesse ad accedere ai documenti indicati considerato che l'amministrazione ha rigettato

l'istanza di trasferimento anche a causa della carenza di un requisito soggettivo previsto dalla legge.

Infatti, i documenti richiesti sono necessari per far valere un eventuale disparità di trattamento tra il ricorrente e altri casi analoghi.

Considerato, inoltre, che l'elevato numero dei documenti richiesti potrebbe intralciare l'attività degli uffici, si ritiene opportuno concedere al ricorrente la visione dei documenti richiesti e consentire l'estrazione di copia a quelli selezionati dal .....

### **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Servizio Centrale di Protezione - Nucleo Operativo di Protezione Emilia Romagna

**Fatto**

..... ha presentato istanza di accesso al Servizio Centrale di Protezione - Nucleo Operativo di Protezione Emilia Romagna per potere accedere ai fogli di viaggio con i quali sono state certificate le attività di servizio effettuate nei giorni 16, 17, e 18 marzo 2005. Afferma il ricorrente di volere acquisire i documenti per "ragioni di carattere personale".

Il ricorrente dopo essersi recato presso gli uffici dell'amministrazione ed avere avuto potuto solo visionare i documenti su indicati, ha chiesto di poterne estrarre copia.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Servizio Centrale di Protezione - Nucleo Operativo di Protezione Emilia Romagna, l'esibizione ed il rilascio dei documenti.

Successivamente il ricorrente, pur avendo ricevuto una nota con la quale la prefettura di Bologna, il 27 agosto 2008, ha comunicato l'accoglimento dell'istanza di accesso da esercitare previ accordi con gli uffici competenti, ha informato la scrivente Commissione di non avere potuto estrarre copia dei documenti richiesti per temporanea mancanza del numero di protocollo identificativo dei documenti.

L'amministrazione, il 2 ottobre, ha comunicato a questa Commissione di avere accolto la richiesta di accesso ai documenti con nota del 27 agosto 2008.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha esercitato il diritto di visione dei documenti richiesti.

Al riguardo si ricorda che già precedentemente alla riforma della legge n. 241 del 1990 introdotta dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, la giurisprudenza aveva stabilito l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza deroghe o eccezioni di sorta. I casi di impedimento al diritto di accesso erano, invece, ricondotti all'esclusione o al differimento.

La conclusione cui era giunta la giurisprudenza ha trovato, poi, conferma nel nuovo testo della legge n. 241 del 1990; infatti il legislatore del 2005, nella consapevolezza che il testo dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990 aveva creato problemi interpretativi, lo ha riscritto prevedendo i casi in cui tale diritto è escluso del tutto e chiarendo, nel successivo art. 25, che esso si esercita mediante estrazione di copia. Del resto, già nel precedente art. 23, nel dare la definizione di "diritto di accesso" aveva precisato che esso è "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi", ed è chiaro che se avesse inteso includere in tale diritto l'estrazione di copia o la più limitata visione non avrebbe usato la congiunzione "e" ma la "o".

La scrivente Commissione esprime, dunque, l'avviso che l'amministrazione debba consentire l'estrazione di copia dei documenti precedentemente indicati.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Servizio Centrale di Protezione - Nucleo Operativo di Protezione Emilia Romagna a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale delle Risorse Umane

**Fatto**

Il Vice Questore Aggiunto ....., quale istruttore certificato E.N.A.C. per la sicurezza aeroportuale, a seguito di un accertamento ispettivo sulla regolarità amministrativa dell'attività di relatore, ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. rapporto redatto dagli ispettori incaricati;
2. dichiarazioni formali eventualmente acquisite in occasione della visita ispettiva svolta nei giorni 15 e 16 luglio;
3. documenti che hanno dato avvio all'indagine.

Specifica il ricorrente che i documenti sono necessari per tutelare i propri diritti in sede giudiziaria.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il Vice Questore Aggiunto ....., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale delle Risorse Umane per il personale militare, l'esibizione ed il rilascio dei documenti.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale delle Risorse Umane ha inviato una nota a questa Commissione, con la quale ha comunicato di avere invitato il dirigente dell'..... Zona Polizia di Frontiera di Bologna di volere comunicare al ricorrente che il Dipartimento stava provvedendo a acquisire i documenti richiesti non detenuti dal Dipartimento medesimo e che la restante documentazione era a disposizione del ricorrente al fine dell'esercizio del diritto di accesso.

**Diritto**

Il ricorrente ha presentato istanza di accesso ai sensi degli articolo 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 e del D.M. n. 415 del 1994 e ss. m.i.

In particolare il decreto ministeriale citato recante "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso documenti amministrativi" al fine salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sottrae all'accesso "i documenti attinenti inchieste ispettive sommarie, e formali nonché a verifiche ispettive ordinarie e straordinarie" (art. 4, comma 1, h). Poiché il ricorrente ha presentato istanza di accesso al fine di tutelare i propri diritti in sede giudiziaria, questa Commissione esprime l'avviso che il ricorso sia fondato.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale delle Risorse Umane a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di .....

**Fatto**

....., al fine di tutelare i propri diritti connessi all'esecuzione della sentenza Cass. Civ. sez. I, 15 settembre 2006, n. 20012, ha presentato istanza di accesso al Comune di ..... ai documenti relativi all'esproprio conseguente alla delibera C.C. n. 74 del 21 novembre 1996,

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione comunale il ricorrente, ha presentato ricorso a questa Commissione ed ha chiesto di ordinare al Comune di ..... l'esibizione ed il rilascio dei documenti.

L'amministrazione ha comunicato di avere concesso verbalmente l'accesso ai chiesti documenti da esercitarsi nel corso del mese di agosto c.a.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in esame.

In base al combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, questa Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, deve essere presentato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è, quindi, dubbio che a decidere dei ricorsi avverso il silenzio del Comune di ..... sia competente non questa Commissione bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, per incompetenza.



COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Con istanza del 14 aprile 2008, il Mar. Ca. ...., a seguito della comunicazione dell'esito della valutazione per la promozione al grado di 1 Maresciallo - aliquota ordinaria riferita al 31 dicembre 2005, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. Linee guida adottate dalla Commissione di Valutazione per l'Avanzamento dei Sottufficiali per la valutazione suddetta;
2. procedimento applicato per l'attribuzione del punteggio di merito del ricorrente.

Il Ministero della Difesa, il 18 giugno 2008, ha comunicato i riferimenti normativi sulla base dei quali la Commissione di Valutazione per l'Avanzamento dei Sottufficiali procede alla formulazione dei giudizi ma non ha fornito alcuna indicazione in ordine ai chiesti documenti.

Avverso il provvedimento di diniego del 18 giugno, il Mar. Ca. .... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi la quale lo ha dichiarato infondato dal momento che l'amministrazione ha dichiarato di non possedere il primo documento richiesto e aveva fornito i riferimenti normativi sulla base dei quali la Commissione di Valutazione per l'Avanzamento dei Sottufficiali ha espresso il giudizio.

Con successiva nota del 9 settembre il Mar. Ca. .... ha precisato di avere chiesto la valutazione espressa dalla Commissione di Valutazione per l'Avanzamento con l'indicazione specifica dei punteggi ricevuti per ogni area di valutazione.

Al riguardo si rileva che la nuova istanza di accesso deve essere presentata all'amministrazione detentrici dei documenti e che, ai sensi dell'art. 25, comma 5 della legge n. 241 del 1990, avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso i ricorrenti possono presentare, entro trenta giorni ricorso al TAR.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare

**Fatto**

Il Tenente Colonnello ....., dopo avere appreso l'esito del giudizio per l'avanzamento relativo all'anno 2008 e premettendo di volere tutelare i propri diritti nelle sedi opportune, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. verbale della Commissione Superiore di avanzamento con le relative schede di valutazione;

2. documentazione ed informazioni atte a comprendere i criteri ed i parametri deliberati dalla Commissione Superiore di avanzamento per ciascuno dei complessi di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 26 della legge n. 137 del 1955 e ss. m.i., nonché i conteggi effettuati dai componenti la Commissione menzionata o, eventualmente, da altro personale;

3. tutte le informazioni attinenti la procedura di avanzamento del 2008 e contenuti in strumenti informatici;

4. elenco dei Tenenti Colonnelli del ruolo normale varie armi promossi al grado di Colonnello;

5. il termine entro il quale l'amministrazione intende adottare il provvedimento, l'unità responsabile, nonché le informazioni di cui alla direttiva prot. DGPM/UDG/5^/204/F-1 del 20 marzo 2000.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il Ten. Col. .... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare l'esibizione ed il rilascio dei documenti.

Successivamente il ricorrente, ad integrazione del ricorso, ha comunicato che l'amministrazione, con nota del 1 settembre, ha provveduto a consentire l'accesso ai documenti di cui al punto n. 1, in particolare è stato concesso l'accesso alle schede motivazionali relative al personale promosso, agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento, nonché ai documenti di cui al punto n. 4, ossia elenco dei Tenenti Colonnelli del RN Armi spe promossi al grado di Colonnello.

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2, precisa l'amministrazione che i parametri deliberati dalla Commissione ed i computi effettuati dai singoli componenti sono descritti nel verbale e che le valutazioni sono effettuate tenendo conto degli elementi oggettivi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare degli ufficiali, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. n. 490 del 1997.

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 3, ossia tutte le informazioni attinenti la procedura di avanzamento del 2008 e contenuti in strumenti informatici, l'amministrazione ha comunicato di avere rigettato l'istanza poiché generica.

L'amministrazione, oltre a ribadire quanto comunicato al ricorrente nella nota del 1 settembre, ha informato la scrivente Commissione di avere avanzato la richiesta di acquisizione dei documenti di cui al punto n. 1 alla Commissione di Avanzamento in

quanto detentrica dei medesimi, e di avere fornito parte delle informazioni di cui al punto n. 5, ossia il termine entro il quale l'amministrazione intende adottare il provvedimento e l'unità responsabile.

### **Diritto**

Il ricorso è parzialmente fondato.

L'amministrazione ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto n. 1, ossia verbale della Commissione Superiore di avanzamento con le relative schede di valutazione e elenco dei Tenenti Colonnelli del ruolo normale varie armi promossi al grado di Colonnello, limitatamente agli ufficiali promossi al grado superiore, ossia il personale collocatosi in graduatoria tra la 1 e la 71 posizione.

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 2, ossia documentazione ed informazioni atte a comprendere i criteri ed i parametri deliberati dalla Commissione Superiore di avanzamento per ciascuno dei complessi di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 26 della legge n. 137 del 1955 e ss. m.i., nonché i conteggi effettuati dai componenti la Commissione menzionata o, eventualmente, da altro personale, l'amministrazione ha comunicato che le attività sono descritte nel verbale incluso tra i documenti richiesti al punto n. 1.

La richiesta di cui al punto n. 3 è stata rigettata perché generica e le informazioni di cui al punto n. 5 sono state parzialmente fornite.

Sostanzialmente, dunque, l'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti di cui al punto n. 3, ha concesso parzialmente l'accesso ai documenti di cui al punto n. 1, ed ha rinviato al verbale per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 2.

Al riguardo questa Commissione rileva che la richiesta di cui al punto n. 3 abbia ad oggetto mere informazioni la cui ostensione non è soggetta alla disciplina sull'accesso di cui alla legge n. 241 del 1990; si ritiene, poi, che l'amministrazione, pur avendo inviato la richiesta di acquisizione dei documenti di cui al punto n. 1, comprensiva dei documenti di cui al punto n. 2, alla Commissione di Avanzamento non abbia ottemperato l'istanza essendo scaduto il termine di trenta giorni previsto dalla legge al fine della ostensione dei documenti.

Infatti l'esame dei predetti documenti si rivela necessario per accertare la ricorrenza di elementi che consentano o suffraghino l'esercizio di azioni di tutela del proprio diritto nelle sedi opportune, circostanza quest'ultima che rivela la sussistenza dell'interesse all'accesso.

### **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

**Fatto**

Il signor ....., agente scelto di Polizia Penitenziaria della Direzione Casa Circondariale di ....., ha formulato diverse richieste (da ultimo in data 26 agosto 2008), all'ufficio di Segreteria di questo stesso ufficio, per ottenere l'accesso al proprio foglio matricolare.

L'amministrazione resistente, con nota del 28 agosto 2008, ha respinto le suddette istanze di accesso, poiché contenenti motivazioni generiche.

Pertanto, il signor ....., in data 2 ottobre 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90.

**Diritto**

In via preliminare, la Commissione rileva che ricorrono validi motivi per ritenere la pretesa avanzata dal ricorrente fondata.

Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata e le numerose pronunce di questa Commissione relative alla questione in esame, si ritiene che il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 24 maggio 1996, n. 727).

Il pubblico dipendente, infatti, ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, sent. 10 aprile 2003, n. 3691); tale diritto, tra l'altro, non viene meno neanche se il dipendente viene collocato a riposo, atteso che, in seguito alla cessazione del rapporto di impiego, non viene meno e, dunque, non può essere escluso il persistere dell'interesse del soggetto in questione ad una ricognizione storica degli atti che lo riguardano al fine di verificarne la corretta tenuta ed eventualmente acquisire elementi che potrebbero rivelarsi utili e/o necessari per attivare iniziative volte alla tutela dei suoi interessi ovvero per avanzare pretese comunque connesse al rapporto intercorso con l'Amministrazione (TAR Campania Napoli, sez. V, sentenza 27 marzo 2003, n. 3025; TAR Lazio Roma, sez. I quater - sentenza 10 marzo 2006 n. 1862).

Per le ragioni che precedono, va dichiarato il diritto del ricorrente ad accedere al proprio foglio matricolare e, dunque, va ordinata all'amministrazione resistente l'esibizione della documentazione amministrativa richiesta, con facoltà di estrarne copia.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.